Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA



Anno 164° - Numero 68

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 roma - centralino 06-85081 - l'ibreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
 - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il marted i, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Piacenza, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno

Pag.

Pag.

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Modena, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016. (23A01707).....

DECRETO 14 marzo 2023.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026, prima e seconda *tranche*. (23A01719)......

3

DECRETO 14 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 15 novembre 2022 e scadenza 15 dicembre **2029, nona e decima** *tranche.* (23A01720)

Pag. 5

DECRETO 14 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali («BTP Green») 4%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035, quarta e quinta tran*che.* (23A01740)

Pag.









DECRETO 14 marzo 2023.			DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTOI	RITÀ	
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° marzo 2072, seconda e terza <i>tranche</i> . (23A01741)	Pag.	8	Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile		
Ministero dell'interno			DELIBERA 8 febbraio 2023.		
DECRETO 13 marzo 2023.			Attuazione del programma Grandi stazioni per		
Sostituzione dei modelli di tessera elettorale personale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. (23A01742)	Pag.	10	la realizzazione delle infrastrutture complementari. Stazione ferroviaria di Bari centrale - Approvazione del progetto definitivo del parcheggio bus extra urbani nell'area ferroviaria ex «Officine Rialzo» - via Capruzzi. Programma delle infrastrutture strategiche - legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) (CUP B11H03000180008). (Delibera n. 3/2023). (23A01709)	Pag.	31
Ministero della giustizia			(2011017,05)	1 4.8.	01
DECRETO 1° febbraio 2023.			DELIBERA 8 febbraio 2023.		
Avvio della funzionalità dei servizi di comuni- cazione e deposito con valore legale degli atti e dei documenti da parte degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria in modalità telematica per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. (23A01747)	Pag.	19	Fondo sanitario nazionale 2022. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 4/2023). (23A01710)	Pag.	40
			ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		
Ministero della salute					
DECRETO 6 febbraio 2023.			Agenzia italiana del farmaco		
Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021. (23A01749)	Pag.	19	Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 249 del 6 dicembre 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto (come estratto liquido periocata) di Belorgazione siduidos DC redin (De		
DECRETO 24 gennaio 2023.			essiccato) di Pelargonium sidoides DC, radix (Pelargonio radice) (1:8 - 10) (EPs 7630). Solvente di	D	40
Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022. (23A01748)	Pag.	25	estrazione etanolo, «Kaloba». (23A01739) Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Hameln». (23A01752)	Pag. Pag.	48
e del made in Italy			Cassa depositi e prestiti S.p.a.		
DECRETO 14 marzo 2023.			Avviso a valere sui Libretti smart (23A01793).	Pag.	10
Liquidazione coatta amministrativa della «Residenza II Ponte società cooperativa sociale», in Poppi,	D	20	Avviso a valete sui Lioletti siliatt (25A01/93).	i ug.	47
e nomina del commissario liquidatore. (23A01750).	Pag.	29	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			Rilascio di exequatur (23A01758)	Pag.	49
DECRETO 23 gennaio 2023.			Ministero della giustizia		
Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (23A01708)	Pag.	30	Conclusione dell'Accordo integrativo tra il Ministro on. Carlo Nordio e il Procuratore Europeo, sig. ra Laura Kövesi, sulla distribuzione territoriale dei Procuratori europei delegati. (23A01815)	Pag.	49



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 4/2023, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 26 gennaio 2023. (23A01753).

Pag. 4

Approvazione della delibera n. 3/2023, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 26 gennaio 2023. (23A01754).

Pag. 49

Approvazione della delibera n. 8/2023, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 26 gennaio 2023. (23A01755).

Approvazione della delibera n. 69/2022, adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione ENASARCO in data 2 agosto 2022. (23A01756).

Approvazione della delibera n. 27623/2022, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data

Pag. 50

Pag. 50


Regione Emilia-Romagna

Perfezionamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Scardavilla», sita nel Comune di Meldola. (23A01759)

Pag. 50

Perfezionamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Castelnuovo», sita nel Comune di Meldola. (23A01760)

Pag. 50



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Piacenza, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e*), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3841/DGP-PBD del 21 marzo 2018 e n. 12617 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali al Comune di Piacenza della Provincia di Piacenza (PC), prot. n. 2016/7599/BO2 del 3 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14800 del 13 settembre 2021, e prot. n. 2016/15022/BO2 del 14 settembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14805 del 13 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decretolegge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Aree già facenti parte del Binario militare di raccordo stazione ferroviaria-Arsenale Esercito. via IV Novembre» e «Strada del Pontiere Scalo Pontiere»;

Visti gli articoli 2, 2-bis e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 26265 del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Piacenza

- 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Piacenza (PC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Aree già facenti parte del Binario militare di raccordo stazione ferroviaria-Arsenale Esercito. via IV Novembre» e «Strada del Pontiere Scalo Pontiere», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2016/7599/BO2 del 3 maggio 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14800 del 13 settembre 2021, e prot. n. 2016/15022/BO2 del 14 settembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14805 del 13 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.
- 2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.247,57 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
- 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Piacenza.



- 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 33.865,69, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
- 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.247,57.

Art. 2.

Disposizioni finali

- 1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Piacenza della Provincia di Piacenza.
- 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.
- 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 248

23A01706

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Modena, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e*), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2018/3841/DGP-PBD del 21 marzo 2018 e n. 12617 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Modena (MO):

prot. n. 2016/15707/U.O.ST-BO3 del 26 settembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14727 del 10 settembre 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Spilamberto, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Spilamberto - Caselli Ex Ferrovia»;

prot. n. 2016/19241 del 28 novembre 2016 e prot. n. 2016/20785 del 22 dicembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14749 del 10 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Vignola, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Stazione della soppressa ferrovia Modena - Vignola» e «Terreni e ex caselli ferroviari 151/F»;

Visti gli articoli 2, 2-bis e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 26265 del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Spilamberto

- 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Spilamberto (MO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «Spilamberto Caselli *Ex* Ferrovia», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2016/15707/U.O.ST-BO3 del 26 settembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14727 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.
- 2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 14.027,49 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
- 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Spilamberto.
- 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 87.882,61, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
- 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 14.027,49.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vignola

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vignola (MO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Ex stazione della soppressa ferrovia Modena – Vignola» e «Terreni e ex caselli ferroviari 151/F», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2016/19241 del 28 novembre 2016 e prot. n. 2016/20785 del 22 dicembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14749 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

- 2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.439,98 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.
- 3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vignola.
- 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 26.791,35, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
- 5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.439,98.

Art. 3.

Disposizioni finali

- 1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Spilamberto e di Vignola della Provincia di Modena.
- 2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.
- 3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
- Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 245

23A01707

DECRETO 14 marzo 2023.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, con godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di









seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive n. 98/26/CE e n. 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso:

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.593 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato

il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80% con godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,80%, avente godimento 16 marzo 2023 e scadenza 15 aprile 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 aprile 2023, sarà pari allo 0,313187% lordo, corrispondente a un periodo di trenta giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 14 marzo 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 marzo 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2023, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 marzo 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A01719

DECRETO 14 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 15 novembre 2022 e scadenza 15 dicembre 2029, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è l'anno stesso;

autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive n. 98/26/CE e n. 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso:

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.593 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 11 novembre e 12 dicembre 2022, nonché 11 gennaio e 14 febbraio 2023 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 15 novembre 2022 e scadenza 15 dicembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, avente godimento 15 novembre 2022 e scadenza 15 dicembre 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo (*«coupon stripping»*).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 14 marzo 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima»

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 marzo 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 marzo 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,85% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.


L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A01720



DECRETO 14 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali («BTP Green») 4%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.593 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visti i propri decreti in data 7 settembre 2022, modificato dal decreto di rettifica del 9 settembre 2022, nonché 11 novembre 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*») 4% con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*»);

Visto il Quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato green pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito *Green Bond Framework*), redatto in conformità ai «*Green Bond Principles* (GBP)» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020», e successive modifiche, nonché a quanto indicato nel *Green Bond Framework*;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*») 4%, avente godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo (*«coupon stripping»*).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 14 marzo 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima»

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 marzo 2023

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 marzo 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello

Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Art. 7.

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese green statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del *Green Bond Framework*. Inoltre, le spese *green* finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali così come delineati dalla Tassonomia europea basata sul regolamento (UE) 2020/852 delle attività sostenibili e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (OSS) enunciati nello stesso *Green Bond Framework*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2023

p. Il direttore generale del Tesoro:

23A01740

DECRETO 14 marzo 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° marzo 2072, seconda e terza *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti

cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effetuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 27.593 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 2021, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,15% con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° marzo 2072;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, avente godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° marzo 2072. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon stripping»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 14 marzo 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,40% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 marzo 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 marzo 2023, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quindici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 marzo 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2072 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A01741

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 marzo 2023.

Sostituzione dei modelli di tessera elettorale personale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle Tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso:

Visti i successivi decreti del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 che hanno apportato modificazioni ai modelli allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che, con la soppressione, al primo comma dell'art. 58 della Costituzione, delle parole «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età», ha rimosso il predetto limite di età dai requisiti per l'esercizio del diritto di elettorato attivo per il Senato della Repubblica;

Considerato che occorre procedere alla conseguente modifica delle avvertenze contenute nella tessera elettorale personale, eliminando il riferimento al soppresso limite di età;

Ritenuto altresì di provvedere alla armonizzazione della composizione grafica di tutte le tabelle allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000;

Visto l'art. 2, comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle Tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono sostituiti dai modelli riportati nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2023

— 10 -

Il Ministro: Piantedosi



TABELLA A (1a parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE

Il Sindaco/II Commissario Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n. I Sindaco/II Commissario TESSERA ELETTORALE N. 000000000 Indirizzo dell'elettore/elettrice Numero Tessera Elettorale Luogo e data di nascita Data di aggiornamento Indirizzo della sezione Data di rilascio Comune di Cognome Nome La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta deve essere esibita al presidente del seggio unitamente partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica n. 361/1957 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/1960. ad un documento di identificazione. I.P.Z.S. S.p.A. - O.C.V. - ROMA AVVERTENZE NOTA dei dati da aggiornare. sicurezza. Collegio CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizionali


Provinciali Regionali

Circoscrizione o regione

Senato della Repubblica Camera dei deputati

Parlamento europeo

TABELLA A (2a parte)










TABELLA B (1a parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

TESSERA ETTORALE N. 0000000	Cognome Nome Luogo e data di nascita	Data di rilascio Il SindacoIII Commissario	Numero Tessera Elettorale Iscrittola nella lista elettorale della Sezione n.	Indirizzo della sezione Indirizzo dell'elettore/elettrice		Data di aggiomamento II SindacolII Commissario
Comune di	Cognome Nome Luogo e d	Data .	Nume	Indiriz 		Data c
NOTA La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.	AVVERTENZE La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verta punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/1957 o del l'art 97 del D.P.R. n. 570/1960.	In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiomare. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato	dar comune, previa comanda del triolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Sono ammessi al voto, per le elezioni provinciali di Bolizano, gli elettori che risiedono ininterrottamente in regione da quattro anni e, per le elezioni provinciali di Tento, qui elettrici che risiedono inintermentamente.	da un anno in quel territorio provinciale. Sono ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano gli elettori che, alla data di pubblicazione del mani-	festo di convocazione dei comizi elettorali, risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno quattro anni, sempre che il periodo di residenza (anche non continuativo) in provincia di Bolzano	sia superiore a quello maturato in provincia di Trento. IPZS S.P.A. O.C.V. FOMA
ORALI		Collegio	***************************************			
CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI		Circoscrizione o regione	Parlamento europeo Senato della Repubblica	Camera dei deputati	Provinciali	Gircoscrizionali



TABELLA B (2a parte)










TABELLA C (1a parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORAL	ELETTORALI	NOTA	Unit of Fluctures Remitted (Falians
		La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.	TESSERA ELETTORALE N. 00000000
		Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.	Comune di Cognome
		AVVERTENZE	Nome
		La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il	Luogo e data di nascita
:		diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/1957 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/1960.	Data di rilascio II SindacoIII Commissario
Circoscrizione o regione	Collegio	per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.	Numero Tessera Elettorale Iscrittola nella lista elettorale della Sezione n.
Parlamento europeo		In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rila- sciato da comune, previa domanda del titolare, correctata del-	Indirizzo della sezione
Senato della Repubblica		la denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurrezza.	Indirizzo dell'elettore/elettrice
Camera dei deputati		rer relezione del Consigno regionale della Valle di Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrotta-	
Circoscrizionali		mente nel territorio della regione da almeno un anno.	Data di aggiornamento

— 15 -

TABELLA C (2a parte)





TABELLA D (1a parte)

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE PER I CITTADINI DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA

Republica Milana TESSERA ELETTORALE N. 00000000	Nome Luogo e data di nascita Luogo e data di nascita Data di rilascio Il Sindacoll Commissario	Numero Tessera Elettorale iscrittola nella lista elettorale della Sezione n. Indirizzo della sezione Indirizzo dell'elettore/elettrice	Data di aggiornamento II Sindacol II Commissario
La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione. Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.	AVVERTENZE Il titolare della presente tessera può esercitare il dirit- to di voto esclusivamente per le elezioni La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare per- de il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi	dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/1957 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/1960. In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è ri-	lasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica si- curezza.
CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI		Circoscrizione o regione Collegio	Parlamento europeo Gircoscrizionali



TABELLA D (2a parte)



23A01742



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° febbraio 2023.

Avvio della funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito con valore legale degli atti e dei documenti da parte degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria in modalità telematica per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, all'art. 221, comma 11, stabilisce che «Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 8086 del 28 luglio 2020, pubblicato in pari data sul portale dei servizi telematici, contenente le disposizioni relative alle modalità di trasmissione delle comunicazioni agli uffici del Pubblico Ministero da parte degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria di atti e documenti con modalità telematica;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 7161.ID del 7 dicembre 2022, che accerta l'installazione e l'idoneità degli strumenti informatici, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione da parte degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria di atti e documenti con modalità telematica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Decreta:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi per la comunicazione e deposito, in conformità alla previsione dell'art. 221, comma 11, del decreto-legge 19 maggio n. 502, nitaria, a te, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche n. 421»;

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da CO-VID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2. Presso l'ufficio giudiziario di cui al comma 1 il deposito di atti e documenti da parte degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria può essere effettuato con modalità telematica, come previsto dall'art. 221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2023

Il Ministro: Nordio

23A01747

— 19 —

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 febbraio 2023.

Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Е

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina, tra l'altro, le modalità per la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» ed in particolare l'art. 60 che disciplina le prestazioni rivolte a persone con disturbi dello spettro autistico da erogare nell'ambito dei LEA;

Visto l'Accordo sul «Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM)», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 4/CU);

Visto l'Accordo sul documento recante «Le strutture residenziali psichiatriche», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre 2013 (Rep. atti n. 116/CU);

Visto l'Accordo sul documento recante «Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 novembre 2014 (Rep. atti n. 138/CU);

Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie»;

Vista l'intesa sul documento di aggiornamento delle «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello Spettro autistico» sancita in Conferenza unificata il 10 maggio 2018 (Rep. atti n. 53/CU);

Vista l'intesa sul documento recante «Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza» elaborate dal Tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza istituito presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 23 novembre 2016 e sancita in sede di Conferenza unificata del 25 luglio 2019 (Rep. atti n. 70/CU);

Vista l'intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2019 - 2021 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR), che indica le attività inerenti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria per l'area, tra le altre, della salute mentale dell'età adulta e dell'età evolutiva;

Vista l'intesa concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2020 - 2025, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020 (Rep. atti n. 127/CSR);

Vista l'intesa in Conferenza unificata sancita il 6 luglio 2022 sul documento recante «Linee programmatiche: progettare il *budget* di salute con la persona - proposta degli elementi qualificanti» (Rep. atti n. 104/CU);

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» che ha previsto, al fine di garantire la compiuta attuazione della sopra citata legge n. 134/2015, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 dicembre 2016 di attuazione dell'art. 1, comma 402;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 454, della predetta legge il quale ha previsto, per il fondo di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerato che le suddette risorse risultano iscritte, nel presente anno, in conto residui, sul capitolo di bilancio 4395, piano gestionale 1, denominato «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico», dello Stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 402 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 14-bis del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazio-ni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 che stabilisce che: «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 401 del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 402-bis, prevedendo che tali risorse siano destinate, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, a specifici settori di intervento;

Visto l'art. 14-ter del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che prevede che «le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione»;

Visto il decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 144 del 22 giugno 2022);

Visto il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2017, con cui è stata istituita presso la Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della salute la Cabina di regia, prevista dall'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita dalla

Conferenza unificata nella seduta del 22 dicembre 2016 (Rep. atti n. 148/CU) con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività finanziate dal c.d. «Fondo autismo», integrata, tra l'altro, nella composizione da due rappresentanti dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con successiva Intesa 28 aprile 2022 (Rep. atti n. 63/CU);

Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2022 con il quale, tra l'altro, è stata integrata la predetta Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 10 aprile 2017;

Ritenuto necessario procedere all'adozione del decreto previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 402 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 tenendo conto degli obiettivi stabiliti dal legislatore e della necessità di garantire la continuità delle attività già delineate nel decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016 e in continuità con le linee d'azione già intraprese;

Considerato necessario stabilire le modalità di ripartizione delle risorse, prevedendo una quota fissa di finanziamento per ogni regione e provincia autonoma, per contribuire ad una più equa distribuzione delle risorse e la restante quota sulla base della popolazione residente;

Considerata la rilevazione effettuata dall'Istat relativamente ai dati della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma al 1° gennaio 2022;

Acquisiti i concerti del Ministro per le disabilità, con nota prot. MIN_STEFANI-0000799-P-06/10/2022, del Ministro dell'economia e delle finanze, con nota prot. MEF-GAB-Prot. 23505 del 18 ottobre 2022 e del Ministro dell'università e della ricerca, con nota prot. m_pi.A OOGABMUR.U.0012662.29-09-2022;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 211/CU);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

- 1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare delle risorse ivi stanziate, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, in attuazione di quanto previsto al comma 402, fatto salvo quanto previsto al comma 402-*bis*, destinato, nel rispetto della legge 18 agosto 2015, n. 134, e fermo restando quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2016, ai seguenti settori di intervento:
- a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica:
- b) per una quota pari al 50 per cento, da ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle

linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

- c) per una quota pari al 15 per cento, a iniziative di formazione quali l'organizzazione di corsi di perfezionamento e *master* universitari in analisi applicata del comportamento e altri interventi previsti dalle linee guida di cui alla lettera b) indirizzati al personale e agli operatori del Servizio sanitario nazionale e al personale socio-sanitario, compreso il personale di cui alla medesima lettera b), sulla base di convenzioni tra università e strutture del Servizio sanitario nazionale;
- d) una quota pari al 20 per cento, a iniziative delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:
- 1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;
- 2) progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziale ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.

Art. 2.

Criteri e modalità di riparto delle risorse

- 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) destinate allo sviluppo di progetti di ricerca, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale, ad iniziative di formazione, e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati, pari rispettivamente, per l'anno 2021, a 7,5 milioni di euro, 25 milioni di euro, 7,5 milioni di euro e 10 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti modalità:
- a) sviluppo di progetti di progetti di ricerca (7,5 milioni di euro): una quota pari al 20% con finalità perequative, la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022;
- *b)* incremento del personale del servizio sanitario nazionale (25 milioni di euro): 5%, con finalità perequative, la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022;
- c) iniziative di formazione (7,5 milioni di euro): 5%, con finalità perequative, la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022;
- *d)* sviluppo della rete territoriale e sviluppo e di progetti di vita individualizzati (10 milioni di euro): 5%, con finalità perequative, la restante quota sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022;
- 2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, le risorse sono ripartite secondo la tabella di cui all'Allegato 1, del presente decreto che ne forma parte integrante.
- 3. Le risorse destinate alle regioni e alle province autonome che non provvedono ad avviare le attività richieste dal presente decreto entro i termini stabiliti dai successivi



articoli 3 e 4 restano nella disponibilità del Ministero della salute, che procede alla ripartizione alle restanti regioni e province autonome secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

Risorse finalizzate a finanziare progetti di ricerca

- 1. Le risorse di cui all'art. 1, lettera *a)*, sono destinate allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché su modelli clinico-organizzativi e sulle buone pratiche terapeutiche ed educative, di durata triennale, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate da parte del Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo quanto stabilito nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.
- 2. Le regioni e le province autonome, anche preferibilmente in forma aggregata e coordinandosi tra loro, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pubblicano bandi competitivi nei quali sia garantito, tra l'altro, che la procedura per l'esame dei progetti sia svolta in modo da assicurare una netta separazione tra le fasi amministrativa e di verifica delle procedure, e la fase di valutazione ed, inoltre, che le proposte progettuali, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, siano ammesse alla valutazione per *peer review*.
- 3. Le regioni e le province autonome, al fine del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, lettera *a*), entro i successivi centottanta giorni, trasmettono al Ministero della salute la documentazione comprovante l'aggiudicazione dei bandi ed i progetti.
- 4. Il Ministero della salute, previa verifica della documentazione amministrativa presentata, entro i successivi sessanta giorni, trasferisce alle regioni e alle province autonome le risorse corrispondenti all'ammontare dei progetti aggiudicati.
- 5. Entro il 31 dicembre 2026, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute il monitoraggio svolto dalle stesse e gli esiti delle ricerche condotte, come da indicazioni dell'allegato 2.

Art. 4.

Risorse destinate all'incremento del personale, ad iniziative di formazione e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati.

- 1. Le risorse di cui all'art. 1, lettere *b*), *c*) e *d*), sono destinate all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale, ad iniziative di formazione, e allo sviluppo della rete territoriale e di progetti di vita individualizzati, secondo quanto previsto nell'allegato 2.
- 2. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo 2023, trasmettono al Ministero della salute una delibera nella quale, in attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono adottate le iniziative di cui all'allegato 2, in merito alle finalità, al monitoraggio ed alla rendicontazione, sentite le autonomie locali, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.
- 3. Entro centottanta giorni dal termine di cui al comma 2, la Cabina di regia citata nelle premesse, istituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, valuta la coerenza dei contenuti delle delibere delle regioni e delle province autonome alle indicazioni dell'allegato 2.

- 4. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della summenzionata Cabina di regia, nei successivi sessanta giorni, eroga alle regioni ed alle province autonome, il 50% delle risorse di cui all'art. 1, lettere *b*), *c*) e *d*).
- 5. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo 2024 trasmettono al Ministero della salute una relazione nella quale sono illustrate le iniziative adottate e lo stato di avanzamento delle stesse, rispetto alle indicazioni dell'allegato 2.
- 6. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della Cabina di regia, secondo le modalità previste dal comma 3, entro i successivi sessanta giorni, eroga alle regioni e alle province autonome il saldo delle risorse di cui all'art. 1, lettere *b*), *c*) e *d*). La mancata presentazione della relazione di cui al comma 5, preclude il trasferimento del saldo e comporta la restituzione parziale o totale delle risorse precedentemente erogate.
- 7. Le regioni e le province autonome potranno utilizzare le risorse di cui all'art. 1, lettere *b*), *c*) e *d*) per le iniziative di cui all'allegato 2, entro il 31 marzo 2026. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute, per gli anni 2025 e 2026, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale, secondo i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2. La Cabina di regia di cui al comma 3, nei successivi centottanta giorni, valuta la conformità della stessa alle disposizioni dell'allegato 2. La mancata o incompleta presentazione delle relazioni annuali comporta il recupero totale o parziale delle risorse precedentemente trasferite.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2023

Il Ministro della salute Schillaci

Il Ministro per le disabilità Locatelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Il Ministro dell'università e della ricerca Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 588







Allegato 1

Tabella di riparto

			Progetti di ricerca	li ricerca	Personale		Formazione		Sviluppo servizi territoriali	zi territoriali	
Regioni	Popolazion e totale anno 2022 (fonte ISTAT)	%	Quota fissa 20%	Quota popolazione	Quota fissa 5%	Quota popolazione	Quota fissa 5%	Quota popolazione	Quota fissa 5%	Quota popolazione	Totale
Piemonte	4.252.279	7,21%	71.428,57	432.558,89	59.523,81	1.712.212,29	17.857,14	513.663,69	23.809,52	684.884,92	3.515.938,83
Valle d'Aosta	123.337	0,21%	71.428,57	12.546,33	59.523,81	49.662,58	17.857,14	14.898,77	23.809,52	19.865,03	269.591,76
Liguria	1.507.438	2,56%	71.428,57	153.342,65	59.523,81	606.981,31	17.857,14	182.094,39	23.809,52	242.792,52	1.357.829,92
Lombardia	9.965.046	16,89%	71.428,57	1.013.684,49	59.523,81	4.012.501,11	17.857,14	1.203.750,33	23.809,52	1.605.000,44	8.007.555,43
Provincia Autonoma	535.774	0,91%	71.428,57	54.501,08	59.523,81	215.733,45	17.857,14	64.720,04	23.809,52	86.293,38	593.867,00
Provincia Autonoma Trento	542.158	0.92%	71.428.57	55.150,49	59.523.81	218.304.02	17.857.14	65.491.21	23.809.52	87.321.61	598.886,37
Veneto	4.854.633	8,23%	71.428,57	493.832,76	59.523,81	1.954.754,68	17.857,14	586.426,40	23.809,52	781.901,87	3.989.534,76
Friuli-Venezia Giulia	1.197.295	2,03%	71.428,57	121.793,65	59.523,81	482.099,88	17.857,14	144.629,97	23.809,52	192.839,95	1.113.982,50
Emilia-Romagna	4.431.816	7,51%	71.428,57	450.822,12	59.523,81	1.784.504,22	17.857,14	535.351,27	23.809,52	713.801,69	3.657.098,34
Toscana	3.676.285	6,23%	71.428,57	373.966,47	59.523,81	1.480.283,95	17.857,14	444.085,18	23.809,52	592.113,58	3.063.068,23
Umbria	859.572	1,46%	71.428,57	87.439,12	59.523,81	346.113,16	17.857,14	103.833,95	23.809,52	138.445,27	848.450,54
Marche	1.489.789	2,53%	71.428,57	151.547,32	59.523,81	599.874,80	17.857,14	179.962,44	23.809,52	239.949,92	1.343.953,53
Lazio	5.715.190	%69,6	71.428,57	581.372,07	59.523,81	2.301.264,46	17.857,14	690.379,34	23.809,52	920.505,78	4.666.140,71
Abruzzo	1.273.660	2,16%	71.428,57	129.561,81	59.523,81	512.848,83	17.857,14	153.854,65	23.809,52	205.139,53	1.174.023,86
Molise	290.769	0,49%	71.428,57	29.578,19	59.523,81	117.080,34	17.857,14	35.124,10	23.809,52	46.832,13	401.233,81
Campania	5.590.681	9,48%	71.428,57	568.706,52	59.523,81	2.251.129,97	17.857,14	675.338,99	23.809,52	900.451,99	4.568.246,52
Puglia	3.912.166	6,63%	71.428,57	397.961,23	59.523,81	1.575.263,22	17.857,14	472.578,97	23.809,52	630.105,29	3.248.527,75
Basilicata	539.999	0,92%	71.428,57	54.930,87	59.523,81	217.434,68	17.857,14	65.230,40	23.809,52	86.973,87	597.188,87
Calabria	1.844.586	3,13%	71.428,57	187.638,69	59.523,81	742.736,50	17.857,14	222.820,95	23.809,52	297.094,60	1.622.909,79
Sicilia	4.801.468	8,14%	71.428,57	488.424,60	59.523,81	1.933.347,39	17.857,14	580.004,22	23.809,52	773.338,96	3.947.734,22
Sardegna	1.579.181	2,68%	71.428,57	160.640,63	59.523,81	635.869,17	17.857,14	190.760,75	23.809,52	254.347,67	1.414.237,27
Totale	58.983.122	100,00%	1.500.000,00	6.000.000,00	1.250.000,00	23.750.000,00	375.000,00	7.125.000,00	500.000,00	9.500.000,00	50.000.000,00

Allegato 2

Le regioni e le province autonome costituiranno un gruppo interregionale con l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità per avvalersi, del supporto tecnico-scientifico dell'ISS, affinché gli interventi previsti nel presente decreto siano effettuati in accordo con le Linee guida dell'ISS e in continuità con le iniziative regionali e le linee d'azione attivate finora tramite le precedenti annualità del Fondo autismo e delineate nel decreto ministeriale 30 dicembre 2016. Le regioni e le province autonome assicureranno il necessario raccordo con la Cabina di regia.

Risorse finalizzate a finanziare progetti di ricerca (ex art. 3)

I progetti di ricerca di base o applicata di cui all'art. 2, di durata triennale, devono rientrare in almeno uno dei seguenti ambiti:

a) individuazione di nuovi biomarcatori precoci del disturbo dello spettro autistico in popolazioni a rischio;

b) trial clinici per l'identificazione del profilo di efficacia e sicurezza dell'intervento e identificazione dei predittori e moderatori della risposta rivolti al miglioramento delle terapie disponibili;

c) procedure per la valutazione e gestione di disturbi/condizioni co-occorrenti;

d) messa a punto, sperimentazione, valutazione e diffusione di interventi che assicurino la continuità di cura nell'arco della vita, affrontando specificamente la criticità della transizione dall'età evolutiva all'età adulta:

e) sperimentazione di modelli di assistenza residenziale e semi residenziale e relativa valutazione di qualità dell'intervento tramite individuazione di specifici indicatori;

f) costruzione e relativa sperimentazione di modelli di riferimento per l'integrazione scolastica, la transizione dall'istruzione al lavoro e l'inserimento lavorativo e relativa valutazione della qualità dell'intervento tramite l'individuazione di specifici indicatori;

g) modelli alternativi di intervento con definizione dei relativi outcome:

h) individuazione e valutazione degli outcome dei percorsi previsti dalle linee guida.

Le regioni e le province autonome, preferibilmente in forma aggregata e coordinandosi tra loro, garantiscono che la procedura per l'esame dei progetti di ricerca sia svolta in modo da assicurare una netta separazione tra la fase amministrativa e di verifica delle procedure e, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, la fase di valutazione sia effettuata attraverso *peer review*.

I risultati delle ricerche condotte devono essere oggetto di pubblicazione su riviste internazionali con *impact factor*. I risultati delle sperimentazioni, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, devono essere resi disponibili su *repository* pubblici al fine di agevolare future attività di ricerca. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ne comunicano la pubblicazione al Ministero della salute che ne cura la diffusione sul proprio sito.

Risorse finalizzate all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale (ex art. 4)

Al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni dell'art. 3 della legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie» le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, e nel rispetto delle specificità territoriali, a seguito di una ricognizione dei fabbisogni di personale, utilizzano le risorse del presente fondo per l'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale, incluso il personale socio-sanitario.

Tale incremento è finalizzato a potenziare la risposta in tutte le fasi del processo di diagnosi, assistenza e (ri-)abilitazione, monitoraggio e verifica degli esiti, personali e clinici, ivi inclusi percorsi differenziati per la formulazione e l'attuazione del piano individualizzato e del progetto di vita nell'ambito della presa in carico integrata con l'area socio-assistenziale definita nelle Unità di valutazione multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77.

Risorse finalizzate ad iniziative di formazione (ex art. 4)

Le regioni e le province autonome potranno, preferibilmente in forma aggregata e coordinandosi tra loro, a seguito di una ricognizione dei fabbisogni formativi del personale coinvolto nel perseguimento degli obiettivi della legge 18 agosto 2015, n. 134 recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie», in ragione delle esigenze dello stesso e delle esigenze territoriali, nell'ambito di convenzioni con le università, utilizzare le risorse per le seguenti iniziative:

frequenza di *master* universitari di primo e secondo livello di durata almeno annuale;

frequenza di corsi di perfezionamento universitari;

organizzazione di corsi di perfezionamento e *master* universitari di primo e secondo livello anche con contenuti appositamente individuati per rispondere alle esigenze emerse a seguito della ricognizione dei fabbisogni.

I contenuti delle predette iniziative formative devono essere coerenti con quanto previsto dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico elaborate dall'Istituto superiore di sanità.

Risorse destinate allo sviluppo della rete territoriale e a progetti di vita (ex art. 4)

Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la continuità delle iniziative già avviate e di garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'art. 3 della legge 18 agosto 2015, n. 134 recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie», le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, e nel rispetto delle specificità territoriali, utilizzano le risorse del presente fondo, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1. una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neuro sviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, nei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e nei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2. progetti di vita individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi e la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale e lavorativa.

Per il raggiungimento dei summenzionati obiettivi, le regioni e le province autonome, possono adottare misure volte a:

a) istituire e/o potenziare la presenza e la formazione di équipe multidisciplinari territoriali dedicate ai disturbi dell'autismo, garantendo il coordinamento degli interventi e dei servizi per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona con autismo, nonché attivare o implementare centri di riferimento regionali ad altissima specializzazione per la presa in carico di bambini, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;

b) istituire e/o potenziare la rete di coordinamento territoriale tra pediatri di libera scelta, servizi educativi per la prima infanzia, unità di neonatologia/terapie intensive neonatali e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata alla diagnosi precoce e all'intervento attraverso la sorveglianza della popolazione generale e ad alto rischio;

c) promuovere ed attivare programmi di formazione specifici per il riconoscimento/valutazione/ intervento precoce;

d) attivare nei servizi di NPIA e di salute mentale, Nuclei funzionali autismo (età evolutiva ed età adulta) e un'équipe di transizione, al fine di implementare un modello innovativo di lavoro in rete tra servizi, per la formulazione del Piano individualizzato e, a seguire, del progetto di vita per le persone con disturbi dello spettro autistico sulla base del costrutto di Qualità di vita;

e) condividere, per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, formazione ed esercizio di procedure e strumenti per la elaborazione del profilo di funzionamento e del Piano individualizzato e del progetto di vita per le Persone nello spettro autistico;

f) coordinare le iniziative già avviate in base alle disposizioni vigenti, quali, fra l'altro: la legge 18 agosto 2015, n. 134 recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie» ed individuare un razionale utilizzo delle risorse, in considerazione di tutti i finanziamenti erogati, nonché la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità e i successivi decreti attuativi.

Monitoraggio e rendicontazione (ex art. 4)

Considerata la complessa articolazione delle iniziative previste dal presente decreto, al fine di garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse, le regioni e le province autonome, nel rispetto delle specificità territoriali e della propria autonomia organizzativa, assicurano il coordinamento, l'integrazione e la coerenza delle iniziative summenzionate (incremento del personale, formazione, sviluppo rete territoriale e promozione di progetti di vita individualizzati).

A tal fine, nella delibera di adozione del presente decreto e nelle relazioni annuali, illustrano:

- a) gli esiti delle ricognizioni dei fabbisogni;
- b) gli obiettivi prefissati rispetto allo specifico contesto territoriale;
- c) le iniziative adottate, per ognuna delle linee di finanziamento, mirate al complessivo efficientamento dei servizi offerti ed alla formazione:
 - d) le modalità di utilizzo delle risorse assegnate;
 - e) i risultati raggiunti.

23A01749

DECRETO 24 gennaio 2023.

Criteri e modalità di utilizzazione dei fondi per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico per l'anno 2022.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

Е

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina, tra l'altro, le modalità per la definizione e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 avente ad oggetto «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» ed in particolare l'art. 60 che disciplina le prestazioni rivolte a persone con disturbi dello spettro autistico da erogare nell'ambito dei LEA;

Visto l'accordo sul «Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM)», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 4/CU);

Visto l'accordo sul documento recante «Le strutture residenziali psichiatriche», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre 2013 (Rep. Atti n. 116/CU);

Visto l'accordo sul documento recante «Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza», sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 138/CU);

Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie»;

Vista l'intesa sul documento di aggiornamento delle «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico» sancita in Conferenza unificata il 10 maggio 2018 (Rep. Atti n. 53/CU);

Vista l'intesa sul documento recante «Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e della adolescenza» elaborate dal tavolo di lavoro sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza istituito presso il Ministero della salute con decreto del Ministro della salute 23 novembre 2016 e sancita in sede di Conferenza unificata del 25 luglio 2019 (rep. Atti n. 70/CU);

Vista l'intesa concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2019 - 2021 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. Atti n. 209/CSR), che indica le attività inerenti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria per l'area, tra le altre, della salute mentale dell'età adulta e dell'età evolutiva;

Vista l'intesa concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2020 - 2025, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020 (Rep. Atto n. 127/CSR);

Visto l'art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» il quale ha previsto, per la realizzazione della sopra citata legge n. 134/2015, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico;

Visto l'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha integrato il sopra citato comma 401 prevedendo, nell'ambito del summenzionato fondo, un incremento di 27 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico, ai sensi del successivo comma 182;

Visto l'art. 1, comma 402-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come inserito all'art. 14-bis, comma 3, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al già citato art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle finalità previste al citato art. 1, comma 182;

Visto l'art. 14-*ter* del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che prevede che «le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciali e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le rispettive norme di attuazione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 144 del 22 giugno 2022);

Visto il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2017, con cui è stata istituita presso la direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute la cabina di regia, prevista dall'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita dalla

— 26 –

Conferenza unificata nella seduta del 22 dicembre 2016 (Rep. Atti n. 148/CU) con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività finanziate dal c.d. «Fondo autismo», integrata, tra l'altro, nella composizione da due rappresentanti dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con successiva intesa 28 aprile 2022 (Rep. Atti n. 63/CU)

Visto il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2022 con il quale, tra l'altro, è stata integrata la predetta cabina di regia istituita con il citato decreto del Ministro della salute 10 aprile 2017;

Ritenuto necessario procedere all'adozione del decreto previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 402-*bis* della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerata la rilevazione effettuata dall'ISTAT relativamente ai dati della popolazione residente in ciascuna regione al 1° gennaio 2022;

Ritenuto necessario stabilire una quota fissa da assegnare a tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per garantire una più equa distribuzione delle risorse e ripartire la restante parte sulla base della popolazione residente;

Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 risultano iscritte sul capitolo 4395, piano gestionale 1, «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico», nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2022;

Acquisito l'assenso tecnico da parte dei competenti uffici del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente con nota prot. MIN_STEFANI-0000790-P-04/10/2022 e nota prot. MEF n. 22483 del 7 ottobre 2022;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. Atti n. 210/CU);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 pari a euro 27.000.000,00 nell'anno 2022 finalizzate a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

Art. 2.

Criteri di riparto delle risorse finanziarie e finalità

- 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la tabella di cui all'allegato 1, per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali nella programmazione e realizzazione degli interventi a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, e in ottemperanza alle disposizioni dell'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con le seguenti modalità:
- a. una quota fissa, con finalità perequative, pari al 20% del fondo;
- b. la restante quota, pari all'80% del fondo, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022.

Art. 3.

Modalità di riparto delle risorse e monitoraggio

- 1. Entro il 31 marzo 2023, le regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero della salute una delibera contenente le iniziative individuate e le relative modalità di attuazione, redatta secondo i criteri previsti dall'allegato 2, concernenti la pianificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle iniziative, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.
- 2. Entro centottanta giorni dal termine di cui al comma 1, la Cabina di regia, citata nelle premesse, istituita presso la direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, valuta la coerenza delle delibere delle regioni e delle province autonome ai contenuti dell'allegato 2.
- 3. Nei successivi sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della cabina di regia e sentito l'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, eroga alle regioni ed alle province autonome il 60% delle risorse di cui all'art. 1.
- 4. Le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo 2024, trasmettono al Ministero della salute una relazione nella quale sono illustrate le iniziative adottate e lo stato di avanzamento delle stesse, secondo i criteri stabiliti nel summenzionato allegato 2.
- 5. Il Ministero della salute, acquisito il parere favorevole della Cabina di regia, secondo le modalità previste dal comma 3, entro i successivi sessanta giorni, eroga alle regioni e alle province autonome il saldo (pari al 40%) delle risorse di cui all'art. 1. La mancata presentazione della relazione di cui al comma 4, preclude il trasferimento del saldo e comporta la restituzione parziale o totale delle risorse precedentemente erogate.
- 6. Le regioni e le province autonome potranno utilizzare le risorse di cui all'art. 1, per lo svolgimento del-

le iniziative e dei progetti di cui all'allegato 2, entro il 31 marzo 2025. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2025 una relazione conclusiva, con i contenuti stabiliti nel summenzionato allegato 2. La Cabina di regia di cui al comma 2, con la procedura di cui al medesimo comma 2, valuta la conformità della stessa alle disposizioni dell'allegato 2. La mancata o incompleta presentazione della relazione annuale e/o della relazione conclusiva comporta il recupero totale o parziale delle risorse precedentemente trasferite.

7. Le risorse destinate alle regioni e province autonome restano nella disponibilità del Ministero della salute qualora le stesse non provvedano ad avviare le attività richieste dal presente decreto secondo le modalità previste dai comma 1 e 4, ovvero, vengono restituite al Ministero della salute nei casi in cui la Cabina di regia valuti come non coerenti tali attività con i contenuti dell'allegato 2, in esito a quanto previsto al comma 6. Nei predetti casi il Ministero della salute, verificata l'effettiva disponibilità delle risorse, procede alla ripartizione alle restanti regioni e province autonome secondo i criteri di cui all'art. 2.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 gennaio 2023

Il Ministro della salute Schillaci

Il Ministro per le disabilità Locatelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute. n. 564



Allegato 1

Tabella di riparto

Regioni	Popolazione totale anno 2022 (fonte ISTAT)	%	Quota fissa 20%	Quota popolazione	Totale
Piemonte	4.252.279	7,21%	257.142,86	1.557.212,02	1.814.354,87
Valle d'Aosta	123.337	0,21%	257.142,86	45.166,81	302.309,66
Liguria	1.507.438	2,56%	257.142,86	552.033,53	809.176,38
Lombardia	9.965.046	16,89%	257.142,86	3.649.264,17	3.906.407,02
Provincia Autonoma Bolzano	535.774	0,91%	257.142,86	196.203,90	453.346,75
Provincia	333.774	0,9170	237.142,80	190.203,90	433.340,73
Autonoma					
Trento	542.158	0,92%	257.142,86	198.541,76	455.684,62
Veneto	4.854.633	8,23%	257.142,86	1.777.797,94	2.034.940,80
Friuli-Venezia Giulia	1.197.295	2.029/	257 142 96	120 157 16	605 600 01
	1.197.293	2,03%	257.142,86	438.457,16	695.600,01
Emilia- Romagna	4.431.816	7,51%	257.142,86	1.622.959,63	1.880.102,48
Toscana	3.676.285	6,23%	257.142,86	1.346.279,30	1.603.422,15
Umbria	859.572	1,46%	257.142,86	314.780,81	571.923,67
Marche	1.489.789	2,53%	257.142,86	545.570,35	802.713,21
Lazio	5.715.190	9,69%	257.142,86	2.092.939,47	2.350.082,33
Abruzzo	1.273.660	2,16%	257.142,86	466.422,51	723.565,37
Molise	290.769	0,49%	257.142,86	106.481,48	363.624,34
Campania	5.590.681	9,48%	257.142,86	2.047.343,47	2.304.486,33
Puglia	3.912.166	6,63%	257.142,86	1.432.660,44	1.689.803,30
Basilicata	539.999	0,92%	257.142,86	197.751,12	454.893,98
Calabria	1.844.586	3,13%	257.142,86	675.499,30	932.642,16
Sicilia	4.801.468	8,14%	257.142,86	1.758.328,57	2.015.471,43
Sardegna	1.579.181	2,68%	257.142,86	578.306,28	835.449,13
Totale	58.983.122	100,00%	5.400.000,00	21.600.000,00	27.000.000,00

ALLEGATO 2

Pianificazione delle iniziative

Le iniziative regionali sono individuate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, del presente decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali nella programmazione e realizzazione degli interventi a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico, e degli elementi qualificanti di seguito identificati e la loro attuazione è volta alla promozione della qualità di vita delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Le regioni e le province autonome identificano iniziative volte al miglioramento dell'assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico, sia in termini di efficacia in relazione alla vita sociale degli interessati sia di adeguamento organizzativo delle reti sanitarie e socio-assistenziali regionali, quali:

a) interventi di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità;

b) percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione;

c) interventi mirati a garantire la necessaria integrazione tra l'assistenza sanitaria, sociale ed educativa nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato, definiti all'interno del PEI/PAI, privilegiando gli interventi che prevedono una presa in carico integrata, globale e unitaria definita nelle Unità di valutazione multidimensionali presenti nelle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, come definite dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77;

d) pianificare e attuare il Piano/progetto individualizzato attraverso interventi abilitativi (sanitari e/o socio-assistenziali) che prevedano:

momenti individuali e in piccoli gruppi volti allo sviluppo delle autonomie, abilità sociali, promozione dello sviluppo psicosessuale, e alla prevenzione e protezione da comportamenti discriminatori e/o bullismo:

la prevenzione, identificazione e il management di comportamenti problematici/emergenze comportamentali;

percorsi o progetti a supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa;

e) iniziative o progetti finalizzati a percorsi di socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento;

f) iniziative o progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa;

g) interventi anche in modalità gruppale finalizzati alla formazione/confronto/supporto dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico.

h) effettuare il monitoraggio e la verifica degli esiti, almeno ogni dodici mesi, con particolare riferimento agli esiti di tipo: personale (espressione di ciò che è interessante e desiderabile per la persona), funzionale (esiti di percorsi volti a migliorare il funzionamento della persona in termini di comportamenti socialmente rilevanti) e clinici (esiti degli interventi volti a garantire sia una buona condizione di salute fisica, sia la riduzione di comportamenti-problema, che interferiscono con una piena fruizione delle opportunità offerte dalla Comunità).

Le regioni e le province autonome costituiranno un gruppo interregionale con l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità per avvalersi, del supporto tecnico-scientifico dell'ISS, affinché gli interventi previsti nel presente decreto siano effettuati in accordo con le linee guida dell'ISS e in continuità con le iniziative regionali e le linee d'azione attivate finora tramite le precedenti annualità del Fondo autismo e delineate nel decreto ministeriale 30 dicembre 2016.

Le regioni e le province autonome assicureranno il necessario raccordo con la Cabina di regia.

Monitoraggio e rendicontazione

Le regioni e le province autonome redigono le relazioni di cui al presente decreto dettagliando chiaramente i seguenti elementi:

a) la tipologia di iniziative individuate;

b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia;

c) i soggetti interessati che sono stati coinvolti (Aziende sanitarie, Comuni, Enti del terzo settore, etc.);

d) le modalità di attuazione delle iniziative individuate con specifico cronoprogramma;

e) i benefici attesi, con l'indicazione delle platee di beneficiari stimati;

f) le risorse destinate al potenziamento degli interventi già previsti dalla programmazione regionale.

Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute il nominativo del referente regionale per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle iniziative summenzionate.

23A01748

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 marzo 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Residenza Il Ponte società cooperativa sociale», in Poppi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile:

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Residenza Il Ponte società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, allegato al verbale di revisione, dal quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 283.558,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 479.865,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -193.028,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, sulla base di azioni esecutive poste in essere da creditori e da un'istanza di fallimento pendente presso il Tribunale di Arezzo, con fissazione udienza in data 15 marzo 2023;

Considerato che in data 14 ottobre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società in modo automatizzato dalla banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

- 1. La società cooperativa «Residenza Il Ponte società cooperativa sociale», con sede in POPPI (AR) (codice fiscale n. 02394570515) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.
- 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Carri, nato a Grosseto (GR) il 27 agosto 1954 (codice fiscale CRRFNC54M27E202V) ed ivi domiciliato in via Trieste n. 1.

Art. 2.

- 1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.
- 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uf-ficiale* della Repubblica italiana.
- 3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 marzo 2023

Il Ministro: Urso

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2023.

Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre 2010 che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011;

Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012 che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/UE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2013;

Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2015;

Vista la direttiva 2016/2309/UE della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2017;

Vista la direttiva 2018/217/UE della Commissione del 31 gennaio 2018, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2018;

Vista la direttiva 2018/1846/UE della Commissione del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 2019;

Vista la direttiva 2020/1833/UE della Commissione del 2 ottobre 2020, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2021;

Vista la direttiva 2022/2407/UE della Commissione del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE, del Parlamento europeo e del Consi-

23A01750



glio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 317 del 9 dicembre 2022;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, recanti modifiche degli allegati A e B dell'ADR, dell'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF e dei regolamenti allegati all'ADN;

Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2022/2407/UE;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;

b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini «Stato contraente del RID» sono sostituiti dai termini «Stato membro», ove opportuno;

c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, così come l'art. 3, lettere *f)* ed *h)* e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con «Stato membro», ove opportuno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-le* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2023

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 653

23A01708

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

— 31 –

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 8 febbraio 2023.


Attuazione del programma Grandi stazioni per la realizzazione delle infrastrutture complementari. Stazione ferroviaria di Bari centrale - Approvazione del progetto definitivo del parcheggio bus extra urbani nell'area ferroviaria ex «Officine Rialzo» - via Capruzzi. Programma delle infrastrutture strategiche - legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) (CUP B11H03000180008). (Delibera n. 3/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive dispo-

sizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile» di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito del CIPESS;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali previsti dallo stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS, entro il 31 dicembre 2001;

Vista la normativa vigente in materia di Codice Unico di Progetto, di seguito CUP, e in particolare:

- 1. La delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
- 2. La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- 3. La legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

— 32 —

4. Il citato decreto-legge n. 76 del 2020 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Viste le delibere CIPE n. 10 del 14 marzo 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, n. 4 del 2022, riguardanti il Programma di Grandi Stazioni Rail S.p.a., di seguito GS Rail;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato, tra l'altro, ha rideterminato il limite di impegno per precedenti assegnazioni e ha fornito indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel PIS;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e*), *f*) e *g*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

- 1. L'art. 36 del citato decreto-legge n. 90 del 2014, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
- 2. La delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, di approvazione dello schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:

- 1. L'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
- 2. L'art. 201, comma 9, il quale prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti, in materia di infrastrutture e trasporti, gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
- 3. L'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;
- 4. L'art. 214, comma 2, lettere *d*) e *f*), in base al quale il MIT provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
- 5. L'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- 6. L'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:
- 6.1 Lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
- 6.2 Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
- 6.3 Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183,

184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale all'art. 47, comma 6, ha previsto che «Al fine di consentire il completamento del Programma grandi stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di GS Rail, nonché alla contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali»;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS»;

Considerato che:

- 1. Con delibera CIPE n. 10 del 2003, il Comitato ha approvato, tra l'altro, i progetti preliminari delle «infrastrutture complementari agli edifici di stazione» (cosiddette opere esterne) relativi anche alla stazione di Bari centrale e il quadro economico degli interventi previsti per la stazione di Bari risultava essere pari a 24.430.649 euro;
- 2. Con delibera CIPE n. 129 del 2006 il Comitato ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo delle «opere complementari e rimodulazione delle assegnazioni, in termini di volume di investimento»;
- 3. Con delibera CIPE n. 61 del 2010, il Comitato ha disposto l'accantonamento delle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi ai quattro interventi che hanno subito varianti sostanziali (stazioni di Roma Termini, Bari centrale, Bologna centrale e Venezia Santa Lucia), in attesa dell'esito dell'istruttoria del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata all'approvazione delle citate varianti sostanziali alla progettazione definitiva;
- 4. Con delibera CIPE n. 2 del 2012, il Comitato, approvando le opere complementari relative alle stazioni di Roma Termini e Venezia Santa Lucia, in quanto risultavano modificate rispetto al progetto definitivo approvato con la precedente delibera CIPE n. 129 del 2006, ha rimodulato i nuovi quadri economici per le opere com-

plementari delle stazioni di Bari Centrale e Bologna Centrale, i cui progetti presentavano, parimenti alle stazioni di Roma e Venezia, varianti sostanziali non ancora sottoposte all'esame del Comitato;

- 5. Con delibera CIPE n. 20 del 2012, il Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ha approvato, la variante alle opere complementari della stazione di Bari centrale, e con la prescrizione n. 37, che si riporta «L'area ferroviaria dismessa situata sull'extramurale (tra via G. Petroni e v.le Ennio) sarà destinata a parcheggio bus extraurbani al fine di consentire la multimodalità dei trasporti in corrispondenza delle aree ferroviarie centrali, aderendo alle previsioni del piano metropolitano della mobilità, al piano regionale del trasporti ed alle numerose intese e corrispondenze degli ultimi anni tra enti ferroviari, Comune e Provincia di Bari. L'opera in esame comporta un costo complessivo di euro 874.921,94. Tale importo risulta appostato nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'amministrazione. La realizzazione del suddetto parcheggio dovrà essere approvata secondo le procedure previste dall'art. 169 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006. Infine la suddetta realizzazione non dovrà superare il tempo massimo di realizzazione dell'intervento che è pari a 1143 giorni» e il quadro economico degli interventi previsti per la stazione di Bari risultava essere ridotto a 11.781.922,50 euro;
- 6. Con delibera CIPESS n. 4 del 2022 il Comitato ha autorizzato l'utilizzo delle ulteriori risorse attribuite al Programma GS Rail pari a complessivi 50 milioni di euro, assegnate al capitolo 7556 del MIT, piano gestionale 2, (in seguito alla legge del 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), dopo aver effettuato la rimodulazione delle risorse dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a favore di quello del MIT da ripartire a cinque stazioni tra cui Bari Centrale, ed ha approvato il nuovo quadro economico complessivo del Programma GS Rail, rimodulato, per un valore complessivo di 284,465 milioni di euro, annunciando, tra le opere da avviare, il nuovo parcheggio bus extra urbani di Bari Centrale;

Considerato che con la medesima delibera CIPESS n. 4 del 2022, il Comitato assegna a favore della stazione di Bari centrale, risorse pari a 17.196.413,14 euro, comprensivi di 11.781.922,50 euro già rimodulati con la delibera CIPE n. 2 del 2012, di cui 9.819.371 euro già erogati, e 5.414.490,64 euro derivanti dai complessivi 50 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2022 in favore del Programma GS Rail;

Vista la nota n. 29944 del 15 luglio 2022, con la quale è stata trasmessa al Comitato una informativa sullo stato del Programma;

Visto il verbale della Conferenza dei servizi in data 14 settembre 2022, con il quale sono stati inviati i pareri dei soggetti interessati, dai quali si rileva che non ci sono motivi ostativi alla realizzazione del progetto;

Vista la nota n. 42748 del 19 dicembre 2022, con la quale il Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di deliberazione concernente il progetto «Stazione ferroviaria di Bari Centrale - realizzazione del parcheggio bus extra urbani nell'area ferroviaria ex «Officine Rialzo» - via Capruzzi», con allegata la relativa documentazione, con i seguenti allegati:

- 1. Allegato A Pareri;
- 2. Allegato B Relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella delibera CIPE n. 10 del 2003;
 - 3. Allegato C Elenco elaborati progetto definitivo;
 - 4. Allegato D Atti citati nella Relazione;
 - 5. Allegato E Relazione generale delle interferenze;
- 6. Allegato F Planimetrie di progetto e di inquadramento vincoli;

Vista la nota DIPE n. 7089 del 20 dicembre 2022, con la quale si richiedono al MIT documentazione integrativa, in merito alla Convenzione del 3 aprile 2019 e all'atto aggiuntivo alla medesima Convenzione, oltre a chiarimenti istruttori relativi a:

- 1. un quadro economico dettagliato con la ripartizione puntuale delle risorse assegnate alla stazione di Bari;
 - 2. l'aggiornamento dei dati di monitoraggio;
 - 3. l'evoluzione del progetto;
- 4. la coerenza della proposta con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Vista la nota 27 gennaio 2023, n. 614, con la quale il MIT ha fornito i suddetti chiarimenti istruttori e la documentazione richiesta:

Considerato che gli interventi previsti contribuiranno al miglioramento e al potenziamento del sistema di trasporto ferro-gomma, al fine di incrementare lo shift modale dal trasporto privato ad una mobilità pubblica condivisa e che il progetto è teso a favorire lo scambio bici-treno, con il potenziamento dei servizi della cosiddetta mobilità dolce, anche in vista della predisposizione di percorsi ciclo pedonali nell'ambito di interventi di sviluppo previsti intorno al nodo ferroviario;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria e, in particolare, che:

sotto il profilo tecnico-procedurale:

1. la società proponente è Grandi Stazioni Rail S.p.a.;



- 2. il CUP è il seguente: B11H03000180008;
- 3. il progetto definitivo in esame, in quanto opera complementare alla stazione di Bari, ha la finalità di potenziare l'interscambio tra il sistema ferroviario ed altri sistemi di trasporto attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali e servizi, e rappresenta una rivisitazione del progetto e della variante già approvati rispettivamente con le delibere CIPE n. 129 del 2006 e n. 20 del 2012; il progetto, inoltre, esula dalla previsione della prescrizione n. 37 relativa alla delibera citata n. 20 del 2012, essendo completamente mutate le esigenze che hanno determinato una variazione della geometria dell'area d'intervento e prevede la realizzazione delle seguenti opere:
- 3.1 Un nuovo Terminal Bus, situato in un lotto, di proprietà di RFI, compreso tra il fascio binari della stazione ferroviaria di Bari centrale ed il sottovia Quintino Sella, lungo via Capruzzi, corrispondente alla dismessa area delle ex «Officine Rialzo»;
- 3.2 l'adeguamento della percorrenza pedonale lungo via Capruzzi, in fregio al confine della proprietà ferroviaria, completa di una pensilina di protezione fino alla nuova palazzina servizi FS;
- 3.3 una nuova rotatoria stradale di tipo urbano «compatto» in corrispondenza dell'incrocio tra via Capruzzi e via Giulio Petroni;
- 3.4 un parcheggio per le bici (Velostazione) in corrispondenza della testata ovest della nuova palazzina servizi FS;
- 4. la localizzazione dell'intervento è rimasta invariata rispetto a quella individuata con delibera CIPE n. 20 del 2012, mentre le modifiche del perimetro dell'area disponibile per l'adeguamento del piano del ferro disposte da RFI hanno determinato una variazione della geometria dell'area d'intervento e di conseguenza del *layout* distributivo del Terminal Bus;
 - 5. l'area di intervento non risulta interessata dalla presenza di attività espropriative né di vincoli paesaggistici;
 - 6. il cronoprogramma dei lavori prevede la realizzazione dell'opera in trecentoquarantacinque giorni;

sotto l'aspetto finanziario:

- 1. con la delibera CIPESS n. 4 del 2022, è stata approvata la rimodulazione dei quadri economici, relativamente al capitolo di spesa 7060, secondo cui sono finanziati dal MIT per la stazione di Bari centrale 11.781.922,50 euro (arrotondati in relazione istruttoria a 11.781.923 euro);
 - 2. l'intervento è interamente finanziato dal MIT;
- 3. con la stessa delibera CIPESS n. 4 del 2022 sono stati ripartiti ulteriori fondi in favore di GS Rail per un ammontare di 50 milioni, apposti sul capitolo di spesa 7556, piano gestionale 2, di cui 5.414.490,64 euro sono stati destinati alla stazione di Bari centrale;
 - 4. come da delibera CIPESS n. 4 del 2022, per Bari centrale le risorse disponibili sono le seguenti:

STAZIONE	Rimodulazione 2022 su importi congruiti 2013	D.M. n.88/2018 capitolo 7556, piano gestionale 1	L.B. 2022 capitolo 7556, piano gestionale 2	TOTALE FINANZIAMENTI DISPONIBILI
BARI CENTRALE	11.781.922,50		5.414.490,64	17.196.413,14

- 5. il valore degli appalti già completati risulta essere pari a 10.121.079,82 euro;
- 6. il residuo delle risorse disponibili per Bari Centrale risulta pertanto essere, alla data della presente delibera, di 7.075.333,32 euro;
- 7. l'intervento in esame, oggetto di approvazione, relativo alla stazione di Bari centrale, «Parcheggio Terminal Bus nell'area FS Ex Officine Rialzo Potenziamento delle modalità di scambio ferro gomma sul nuovo fronte sud di stazione», prevede un costo complessivo pari a 6.436.919,83 euro, comprensivo degli importi relativi ai lavori e di quelli inerenti alle somme a disposizione, come da quadro sottostante;



			Stazione di Bari Centrale – Parcheggio Terminal Bus nell'area FS "Ex Officine Rialzo"	Grandi Stazioni Rail (in euro)
		A1.1	Intervento 1 – Terminal Bus	3.724.040,57
		A1.2	Intervento 2 – Ampliamento marciapiede Via Capruzzi	500.658,47
		A1.3	Intervento 3 – Nuova rotatoria Via Capruzzi -Via G. Petroni	186.260,60
		A1.4	Intervento 4 – Velostazione	289.378,66
	A1		Importo lavori (A.1.1+A1.2+A1.3+A1.4)	4.700.338,30
	A2		Oneri della sicurezza	126.581,53
Α			Totale lavori A1+A2)	4.826.919,83
	B.1		Risoluzione interferenze Terminal e Via Capruzzi	700.000,00
	B.2		Imprevisti	510.000,00
	B.3		Spese tecniche	400.000,00
В			Totale somma a disposizione (B,1+B.2+B.3)	1.610.000,00
С			Totale intervento (A+B)	6.436.919,83

8. l'importo di 6.436.919,83 euro, relativo al costo del progetto definitivo della «Stazione ferroviaria di Bari centrale - realizzazione del parcheggio bus extra urbani nell'area ferroviaria ex «Officine Rialzo» - via Capruzzi», trova copertura nella disponibilità residuale di 7.075.333,32 euro.

sotto l'aspetto di sostenibilità ambientale:

- 1. l'intervento in esame propone:
 - 1.1 la riduzione della congestione stradale, specie nelle aree tra via Capruzzi e Giulio Petroni;
 - 1.2 il miglioramento dei servizi di trasporto collettivo;
 - 1.3 l'incremento dell'offerta intermodale;
 - 1.4 la riduzione dell'incidentalità stradale;
 - 1.5 il miglioramento dell'accessibilità alla stazione e ai servizi annessi;
 - 1.6 il miglioramento della qualità e della competitività dell'infrastruttura ferroviaria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che l'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presidente dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice Presidente del Comitato stesso:

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità di tale previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure avviate prima del 19 aprile 2016.



1. Approvazione del progetto definitivo

- 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, è approvato il progetto definitivo «Stazione ferroviaria di Bari centrale Realizzazione del parcheggio bus extra urbani nell'area ferroviaria ex «Officine Rialzo» via Capruzzi», con un costo di 6.436.919,83 euro, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche per la riqualificazione e la realizzazione delle infrastrutture complementari alle grandi stazioni Programma grandi stazioni.
- 1.2. L'approvazione di cui al punto precedente sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.
- 1.3. Le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui resta subordinata l'approvazione del progetto di cui al punto 1.1, sono riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
- 1.4. Dalle prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni di cui all'Allegato 1 non possono derivare maggiori oneri a carico dello Stato, essendo state valorizzate correttamente e non in modo forfettario.
- 1.5. È, altresì, approvato ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze proposto, i cui elaborati sono riportati nella documentazione allegata alla proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Disposizioni finali

- 2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.
- 2.2. Grandi Stazioni Rail S.p.a. provvederà ad attivare apposito CUP identificativo dell'intervento «Stazione ferroviaria di Bari centrale Realizzazione del parcheggio bus extra urbani nell'area ferroviaria ex «Officine Rialzo» via Capruzzi» e aggiornerà costantemente i dati di monitoraggio nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP), nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP).
- 2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003, richiamata in premessa.
- 2.4. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge ri saranno immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale

- n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.
- 2.5. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, richiamata in premessa, il CUP assegnato agli interventi del Programma grandi stazioni dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante i singoli interventi.
- 2.6. Grandi Stazioni Rail S.p.a. velocizzerà i propri interventi e terrà costantemente aggiornato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che a sua volta presenterà annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, una informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sul Programma grandi stazioni relativa all'avanzamento dei progetti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Roma, 8 febbraio 2023

Il Vice presidente: GIORGETTI

Il segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 244

ALLEGATO 1

Attuazione del programma grandi stazioni per la realizzazione delle infrastrutture complementari. Stazione ferroviaria di Bari centrale approvazione del progetto definitivo del parcheggio bus extra urbani nell'area ferroviaria ex «Officine Rialzo» - via Capruzzi. Programma delle infrastrutture strategiche - legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge obiettivo). (CUP B11H03000180008)

PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI E OSSERVAZIONI

Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari - Parere prot. MIC 989-P del 13 settembre 2022

- 1. L'area interessata dall'intervento non presenta interferenza diretta alcuna con vincoli imposti ai sensi del titolo I, parte II del decreto legislativo n. 42/2004, di diretta competenza della soprintendenza archeologica. (rif. Allegato 2 n. Oss. 1.1).
- 2. L'area di intervento non risulta neanche interessata dalla presenza di vincoli paesaggistici, imposti ai sensi del titolo I, parte III del decreto legislativo n. 42/2004, di diretta competenza della soprintendenza archeologica (rif. Allegato 2 n. Oss. 1.2).
- 3. Nel corso di tutte le operazioni di scavo e movimento terra, anche di piccole entità dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera (rif. Allegato 2 n. Oss. 1.3).
- 4. Per tutti gli interventi di scavo, compresi quelli interessanti il manto stradale bituminoso ed il suo sottofondo, si esclude l'uso di macchine operatrici a disco tipo Wermer sino al banco roccioso (rif. Allegato 2 n. Oss. 1.4).
- 5. Qualora nel corso di tutti i lavori si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli articoli 28, 88, 90, 175 del decreto legislativo n. 42 del 2004, degli articoli 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice penale, i lavori saranno immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale



comunicazione alla soprintendenza archeologica, che potrà richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, la soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche venute in luce (rif. Allegato 2 - n. Oss. 1.5).

- 6. L'archeologo incaricato delle attività di sorveglianza ed eventualmente dello scavo archeologico, in possesso di adeguati titoli formativi (dottorato di ricerca o specializzazione) e comprovata esperienza professionale, avrà cura di redigere la relativa documentazione di scavo secondo gli standard metodologici correnti; sarà inoltre necessario effettuare il rilievo delle strutture e delle stratigrafie eventualmente emerse ad opera di un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare l'area dell'intervento ed elaborare i rilievi grafici, su supporto cartaceo e in formato dwg georeferenziato. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da immagini riferite alla planimetria di progetto. La relativa documentazione sarà redatta durante l'esecuzione dei lavori e al termine (rif. Allegato 2 n. Oss. 1.6).
- 7. Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa soprintendenza saranno a carico della committenza (rif. Allegato 2 n. Oss. 1.7).

Regione Puglia - Dip. ambiente, paesaggio e qualità urbana, sez. urbanistica, servizio osservatorio abusivismo e usi civici - Parere prot. r puglia/AOO 079-09/09/2022/9847

8. Comune di Bari non risultano terreni gravati da uso civico (rif. Allegato 2 - n. Oss. 2).

Regione Puglia - Dip. mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, sez. urbanistica, servizio riqualificazione urbana e programmazione negoziata - Parere prot. r puglia/AOO 079-12/08/2022/9047

9. Rilevato che le opere in questione sono infrastrutture di interesse pubblico e che risultano conformi alle previsioni di pianificazione urbanistica del vigente P.R.G. del Comune di Bari, in quanto collocate in «Area ferroviaria», in merito agli aspetti urbanistici non si rilevano motivi ostativi all'intervento in oggetto (rif. Allegato 2 - n. Oss. 3).

Regione Puglia - Dip. mobilità, sez. infrastrutture per la mobilità-Parere prot. r puglia/AOO 148-13/09/2022/2731

10. Sarà garantita la continuità della pensilina lungo tutto il percorso pedonale a partire dalla palazzina servizi FS (lungo via G. Capruzzi) fino a raggiungere il fabbricato di servizio collocato all'interno della nuova area Terminal Bus, senza alcuna interruzione, compatibilmente con i finanziamenti disponibili. (rif. Allegato 2 - n. Oss. 4.3).

Comune di Bari - Urbanistica ed edilizia privata - Parere prot. 0284150 del 13 settembre 2022

11. L'intervento è compatibile con le previsioni del piano urbanistico vigente (All. 2 - n. Oss. 5).

Comune di Bari - Ripartizione infrastrutture, viabilità e opere pubbliche, settore urbanizzazioni primarie - Parere prot. 00268080728 del 19 settembre 2022

12. In corrispondenza della velostazione su via Capruzzi, il progetto «Nodo Verde» prevede la realizzazione di una «torre di risalita» contenente i collegamenti verticali. Al fine di armonizzare gli interventi previsti su via Capruzzi con il redigendo PFTE «Nodo Verde», la velostazione sarà ridimensionata e realizzata in corrispondenza dell'ingombro della Palazzina Servizi adiacente, eliminando l'interferenza con il PFTE «Nodo Verde». (rif. Allegato 2 - n. Oss. 6.1).

- 13. Al fine di armonizzare gli interventi previsti su via Capruzzi con il redigendo PFTE «Nodo Verde», i dati relativi a dimensione e posizione della pista ciclabile su via Capruzzi saranno acquisiti dal redigendo PFTE «Nodo Verde», per procedere alla progettazione della rotatoria all'intersezione tra via G. Petroni e via Capruzzi (rif. Allegato 2 n. Oss. 6.2).
- 14. La realizzazione di una pista ciclabile lungo via Capruzzi non è oggetto del presente appalto. In ogni caso, al fine di armonizzare gli interventi previsti su via Capruzzi con il redigendo PFTE «Nodo Verde», la sistemazione prevista nel progetto verrà recepita nelle fasi successive della progettazione del «Nodo Verde» da parte di RFI (rif. Allegato 2 n. Oss. 6.3).
- 15. Il progetto di realizzazione di una pista ciclabile e riqualificazione della sede pedonale a servizio del sottovia Quintino Sella prevede un percorso ciclabile in quota, da realizzarsi mediante allargamento del marciapiede destro del sottovia Quintino Sella, percorrendolo da via Capruzzi verso Corso Italia. Per tale ragione lo stesso marciapiede sarà inibito al transito pedonale, lasciando disponibile per i pedoni il marciapiede opposto; pertanto i pedoni che provengono dal marciapiede nord di via Capruzzi, superato il parcheggio Bus non potranno proseguire diritto verso il sottovia. Sarà quindi eliminata la pavimentazione sull'isola spartitraffico al fine di disincentivarne l'uso improprio (rif. Allegato 2 n. Oss. 6.10).
- 16. Per quanto riguarda il *layout* interno del parcheggio sarà garantita la continuità dei percorsi pedonali in sicurezza, prevedendo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ove possibile, le tipologie di scivoli di raccordo per l'abbattimento delle barriere architettoniche previste dal PEBA Comune di Bari, avendo cura, lì dove gli spazi lo consentano, di utilizzare gli scivoli trapezoidali, aventi asse longitudinale perpendicolare al bordo del marciapiede. Sarà utilizzato il linguaggio «*Loges Vet Evolution*» previsto dal PEBA Comune di Bari (rif. Allegato 2 n. Oss. 6.11).
- 17. Per quel che riguarda l'uscita dal parcheggio, nella successiva fase di progettazione, saranno concordate con il Comune di Bari le caratteristiche dell'impianto semaforico da realizzarsi e, conseguentemente, le modifiche da attuare a quello esistente. La lanterna semaforica posta in corrispondenza dell'uscita del parcheggio sarà comandata a mezzo di spira virtuale ciò al fine di consentire una migliore regolazione dell'incrocio (rif. Allegato 2 n. Oss. 6.12).

Ferrovie dello Stato italiane - Sistemi urbani - Parere prot. UA 26 settembre 2022 FSSU\A0011\P\2022\0000709

18. In riferimento ai successivi step di progettazione e lavori sarà eseguito il più opportuno coordinamento con la competente Direzione operativa infrastrutture territoriale Bari di RFI in relazione agli interventi di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, che risultano essere confinanti con l'area di progetto del Terminal Bus (rif. Allegato 2 - n. Oss. 7).

RFI S.p.a. - Rete ferroviaria italiana - DOIT - Parere prot. UA 14 settembre 2022 RFI-NEMI.DOIT.BA\A0011\P\2022\0000654

- 19. Si chiede di recepire nel progetto del terminal bus il cancello di accesso alle vie d'emergenza della stazione di Bari centrale. Il cancello sarà integrato eliminando l'area a verde in corrispondenza dell'ingresso (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.1).
- 20. Nelle tavole progettuali sarà riportata la fascia di rispetto delle linee ferroviarie così come prescritta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, vincolata per legge e per la quale valgono determinate limitazioni. Tale rappresentazione risulta necessaria al fine di consentire a RFI di esprimere opportune valutazioni di propria competenza su tutte le opere previste e ricadenti nella stessa. La salvaguardia di tale zona di rispetto, o le prescrizioni imposte dove consentito, rappresentano non solo l'ottemperanza ad un disposto di legge ma anche una efficace azione preventiva per la tutela della pubblica sicurezza delle zone attraversate dal tracciato ferroviario in un'ottica di salvaguardia della sicurezza all'esercizio ferroviario.



Il rilascio delle autorizzazioni a costruire in deroga all'osservazione delle distanze dettate dall'art. 49 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, è conclusivo di una apposita istruttoria con l'esame degli atti progettuali di livello esecutivo, in particolare quelli relativi a tutte le interferenze con la sede Ferroviaria e l'esercizio ferroviario (rif. Allegato 2 - n. Oss. 8.2).

- 21. Ai sensi delle nuove norme tecniche delle costruzioni §3.6.3.4 «al verificarsi di un deragliamento può esservi il rischio di collisione fra veicoli deragliati e le strutture adiacenti la ferrovia. Queste ultime saranno progettate in modo da resistere alle azioni conseguenti ad una tale evenienza». Pertanto il tratto di muro di recinzione in prossimità del fabbricato servizi sarà dimensionato in modo tale che assolva alla funzione di protezione all'urto succitato come opera sacrificale (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.3).
- 22. L'area Terminal Bus sarà adeguata secondo quanto richiesto. A seguito di interlocuzione con il Comune di Bari è emerso che lungo via Capruzzi non è possibile delocalizzare i pali di pubblica illuminazione sul lato opposto della strada, data l'interferenza con i sottoservizi, nella realizzazione della nuova dorsale. La stessa sarà quindi valutata nelle successive fasi progettuali del redigendo PFTE «Nodo Verde». Inoltre il fascio luminoso sarà ben schermato in modo tale da non provocare abbagliamento sui treni (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.4).
- 23. Eventuali cavidotti e condotte di qualunque genere saranno collocati a più di 10 m dalla rotaia più vicina (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.5).
- 24. Le opere di sistemazione a verde, saranno conformi all'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.6).
- 25. In merito allo smaltimento delle acque meteoriche il progetto prevede la realizzazione di una vasca di stoccaggio per uso irriguo e trincea disperdente in prossimità del muro di confine RFI. Dal momento che le acque non possono essere versate in prossimità della sede ferroviaria, bensì dovranno essere allontanate, individuando un idoneo recapito finale ad una distanza pari ad almeno 20 m rispetto alla rotaia più vicina (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.7).
- 26. Per quanto riguarda le pensiline previste a copertura dei marciapiedi del terminal bus (pensilina tipo *A*), ricadenti nella fascia di rispetto ferroviaria, sarà data evidenza delle distanze planimetriche rispetto ai binari (nuovo *PRG*). Le stesse saranno collocate ad una distanza pari alla loro altezza massima rispetto alla rotaia più vicina. Non sono previsti aggetti delle coperture sulla sede ferroviaria (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.8).
- 27. A seguito di ricezione del piano del ferro di progetto (Progetto *PRG*) da parte della Direzione operativa infrastrutture territoriale (DOIT) Bari, nella progettazione di livello esecutivo saranno rappresentati, in pianta e in sezione, i binari nella loro configurazione futura come da nuovo PRG di Bari al fine di attestare il recepimento di quanto prescritto (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.9).
- 28. La velostazione, prevista in prossimità della testata ovest del nuovo fabbricato servizi su via Capruzzi, sarà delocalizzata, in quanto in tale area è presente il marciapiede a servizio del binario XI, binario sul quale si attesteranno i treni della linea ferroviaria Bari-Bitritto di prossima attivazione. La velostazione sarà ridimensionata e realizzata in corrispondenza dell'ingombro della palazzina Servizi adiacente senza interferire con le opere previste nel progetto «Nodo Verde» di Bari e con l'area di sviluppo dei binari tronchi (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.10).
- 29. Si segnala che sono previsti interventi di risanamento acustico, barriere antirumore a cura di RFI, dal km 648+783 al km 649+311 della linea ferroviaria Bologna-Lecce. L'intervento in questione non rientra tra quelli approvati dalla Conferenza unificata Stato-regioni che, con l'Intesa del 1° luglio 2004, si è espressa solo sullo stralcio di piano relativo ai primi quattro anni. Pertanto, in merito ai tempi di avvio della fase realizzativa delle stesse, RFI potrà legittimamente procedere con la fase progettuale e costruttiva solo a valle della sua approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della Conferenza unificata Stato-regioni (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.11).

- 30. Si fa presente inoltre, che eventuali problematiche ed aspetti concernenti le interferenze con l'infrastruttura ferroviaria al momento non deducibili dalla documentazione trasmessa, qualora presenti, potranno essere discusse nelle successive fasi di approfondimento progettuale per attestare la compatibilità tecnica di tutte le opere con l'esercizio ferroviario (rif. Allegato 2 n. Oss. 8.12).
- 31. Per quanto riguarda gli edifici di nuova realizzazione al di fuori dalla fascia di rispetto, ma ricadenti comunque nella fascia di pertinenza ferroviaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1998 (250 m dal binario più esterno), in base all'art. 3, comma 2 dello stesso decreto, gli interventi di mitigazione acustica per il rispetto dei limiti di immissione sono a carico del titolare della concessione edilizia. L'eventuale opera di mitigazione acustica (barriera, duna etc) che il soggetto richiedente intende realizzare dovrà essere posizionata all'interno della proprietà del fabbricato, ad idonea distanza dalla sede ferroviaria, in modo da non interferire con gli spazi che si renderanno necessari in futuro per la realizzazione della barriera ferroviaria prevista a protezione degli altri ricettori già presenti nell'area. Tale opera dovrà essere autorizzata da RFI ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980. Tale barriera dovrà essere realizzata dal soggetto richiedente a suo completo carico e dovrà essere realizzata nel rispetto delle NTC 2018 e delle norme tecniche applicabili. Lo studio acustico deve effettuare una valutazione relativa alla compatibilità dell'eventuale barriera antirumore prevista a protezione del nuovo fabbricato con il clima acustico preesistente nell'area, con particolare riferimento alle aree residenziali/fabbricati fronteggianti già esistenti. Sia il nuovo fabbricato che l'eventuale barriera antirumore prevista a protezione dello stesso dovranno essere tali da non arrecare a RFI maggiori oneri economici nella fase di realizzazione della barriera antirumore prevista o da prevedersi nel Piano di risanamento nazionale, a causa delle soggezioni all'esercizio ferroviario o a causa della necessità di utilizzare gru speciali per le movimentazioni di cantiere. In merito alle disposizioni in materia di impatto acustico per locali commerciali, si dovrà fare espressamente riferimento all'art. 8, comma 4 della legge quadro n. 447 del 1995. Il fabbricato rientra tra quelli individuati come «servizi di stazione» e non è soggetto a verifica di mitigazione acustica (All. 2 - n. Oss. 8.13).

Grandi Stazioni Retail - Parere prot. 1020 del 28 settembre 2022

32. L'intervento risulta compatibile con le aree in gestione a Grandi stazioni Retail (rif. Allegato 2 - n. Oss. 9).

Acquedotto Pugliese - Parere prot. 5543 del 28 agosto 2022 SI, registro prot. 2022 n. 0040950 - U 27 giugno 2022

33. Tenuto conto del livello minimo di pressione (0,5 *atm*) che Acquedotto Pugliese è tenuto a garantire, secondo la «Carta del Servizio Idrico Integrato», il fabbricato servizi sarà dotato di idonea riserva idrica e impianto di autoclave, come indicato dall'art. 23, punto 6 del Regolamento Idrico Integrato (rif. Allegato 2 - n. Oss. 10).

TIM S.p.a.- Parere prot. 5144 del 14 giugno 2022 SI XPAR (Pratica AS15966236)

34. L'impresa esecutrice dei lavori di scavo effettuerà in via preventiva «assaggi a mano» per la precisa individuazione degli impianti sotterranei, e ciò in virtù del principio per cui l'attività di scavo è da considerarsi «attività pericolosa» ex art. 2050 C.C., con conseguente assunzione di ogni responsabilità per gli atti illeciti commessi (rif. Allegato 2 - n. Oss. 11).

Ministero della difesa - Parere prot. M_D ABA001 REG2022 0054810 del 23 novembre 2022

35. L'intervento non interferisce con le installazioni della Forza armata interessata né con i vincoli imposti a tutela delle stesse (rif. Allegato 2 - n. Oss. 12).

23A01709



DELIBERA 8 febbraio 2023.

Fondo sanitario nazionale 2022. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 4/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale (di seguito *FSN*) sia ripartito dal Comitato per la programmazione economica (di seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)* fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN) basato sulla capacità fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali nel settore sanitario;

Visto l'art. 19, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 il quale ha integrato il succitato art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 disponendo che anche per l'annualità 2022, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lombardia e Veneto;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha determinato in 124.061,00 milioni di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2022;

Visto l'art. 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che integra le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e stabilisce che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse e che i criteri, per tale ri-

parto sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che il predetto importo di euro 124.061,00 milioni è stato rideterminato, in euro 125.980,00 milioni dai seguenti provvedimenti legislativi: a) dall'art. 1, comma 259, della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 100,00 milioni il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi; b) dall'art. 1, comma 260, della citata legge n. 234 del 2021 che ha incrementato di euro 194,00 milioni di euro le risorse destinate ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; c) dall'art. 1, commi 290 e 292, della citata legge n. 234 del 2021 che ha previsto la riduzione di 10,00 milioni di euro del fondo istituito con l'art. 33, comma 6bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare; d) dall'art. 1-quater, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha incrementato di euro 10,00 milioni le risorse già previste dall'art. 1, commi 290 e 291, della citata legge n. 234 del 2021 per l'anno 2022 per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica; e) dall'art. 1-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 228 del 2021 e dall'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che hanno incrementato di euro 25,00 milioni il finanziamento destinato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia; f) dall'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha incrementato di euro 200,00 milioni le risorse destinate al finanziamento dei maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche; g) dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che, allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, ha incrementato di euro 1.400,00 milioni di euro livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per il 2022;

Considerato, altresì, che il sopracitato importo di 125.980,00 milioni di euro, per effetto dell'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», comprende l'importo di 764,00 milioni di euro destinati al finanziamento del Fondo per il concorso statale al rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi, per cui la quota residua ammonta a 125.216,00 milioni di euro:

Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del SSN nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita, nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 278/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2022;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 279/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali pari a 503,92 milioni di euro per l'anno 2022;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 903-P del 19 gennaio 2023, concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2022, pari a euro 125.216,00 milioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che l'art. 4, comma 12-quater del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso.

Vista la nota congiunta posta a base dell'odierna seduta predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze; Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

- 1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2022 ammonta ad euro 125.216.000.000 ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:
- a) euro 119.724.161.744 sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari e per lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie. Il finanziamento è assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed è comprensivo, tra l'altro, di euro 6.031.201.495 destinati, da specifiche norme di legge, alle seguenti finalità:
- 1. euro 4.390.000 per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica ai sensi dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
- 2. euro 50.000.000 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 3. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il SSN (legge 6 agosto 2008, n. 133);
- 4. euro 200.000.000 finalizzati al finanziamento dei maggiori oneri a carico del SSN conseguenti alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (decretolegge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);
- 5. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV), ai sensi dell'art. 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartiti anche per l'anno 2022 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, e affidando al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale che costituiscono adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come già previsto con la precedente intesa Stato-regioni n. 147/CSR del 1 agosto 2018;
- 6. euro 150.000.000 ai sensi dell'art. 1, comma 409, della citata legge n. 232 del 2016 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ripartiti anche per l'anno 2022 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

- 7. euro 33.715.000 per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori (art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167);
- 8. euro 85.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (art. 1, commi 435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- 9. euro 25.450.871 per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale (art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018, n. 14);
- 10. euro 554.000.000 per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del così detto *superticket*, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 11. euro 1.500.000.000 quale concorso statale al finanziamento degli interventi di cui al titolo I «Salute e sicurezza» del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come previsto dall'art. 265, comma 4, del medesimo decreto-legge;
- 12. euro 1.115.713.624 quale contributo per le finalità di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (spesa per il personale per piano territoriale e ospedaliero) ripartiti con la Tabella «Allegato B» e la Tabella «Allegato C» unite al medesimo decreto-legge;
- 13. euro 100.000.000 per finanziare l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere ai dipendenti delle aziende e degli enti del SSN appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 414 e 415 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 14. euro 500.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 407, della citata legge n. 178 del 2020;
- 15. euro 335.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica, ai sensi dell'art. 1, comma 409, della citata legge n. 178 del 2020;
- 16. euro 105.000.000 milioni di euro per il finanziamento della proroga delle USCA previsto fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 296, della citata legge n. 234 del 2021;
- 17. euro 90.000.000 per finanziare l'indennità di natura accessoria per la dirigenza medica e per il personale del comparto sanità, ai sensi dell'art. 1, commi 293 e 294, della citata legge n. 234 del 2021;
- 18. euro 200.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai sensi dell'art. 1, comma 288, della citata legge n. 234 del 2021;



- 19. euro 200.000.000 per finanziare le prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Pan-Flu) 2021-2023 (art. 1, comma 261, della citata legge n. 234 del 2021);
- 20. euro 8.000.000 per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e per garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 33, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e ripartiti con la Tabella C allegata alla norma;
- 21. euro 19.932.000 per l'attivazione di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, conseguenti alla pandemia da CO-VID-19, di cui all'art. 33, comma 3, del citato decretolegge n. 73 del 2021 e ripartiti con la Tabella D allegata alla norma;
- 22. euro 500.000.000 per il recupero delle liste di attesa delle richieste di prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 di cui all'art. 1, comma 278, della citata legge n. 234 del 2021 e ripartiti con la Tabella B Allegato 4 alla norma;
- *b)* euro 3.953.614.256 sono vincolati in favore delle regioni e delle provincie autonome per le seguenti attività:
- 1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma è ripartita, assegnata e/o accantonata con separata delibera di questo Comitato adottata in data odierna;
- 2. euro 80.000.000 per indennità abbattimento di animali, sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218;
- 3. euro 340.000.000 per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 (art. 103, comma 24, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
- 4. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496, della citata legge n. 178 del 2020);
- 5. euro 90.900.000 per il finanziamento dell'implementazione degli *standard* organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale (art. 1, comma 274, legge n. 234 del 2021);
- 6. euro 12.000.000 finalizzati ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emer-

- genza-urgenza al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da CO-VID-19 (art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181);
- 7. euro 200.000.000 destinati agli Enti del Servizio sanitario nazionale finalizzati per il finanziamento dei maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche (art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);
- 8. euro 6.680.000 per attività di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230)
- 9. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- 10. euro 54.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dell'art. 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
- 11. euro 68.735.000 per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come ulteriormente modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
- 12. euro 5.000.000 per il finanziamento di attività di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, riabilitazione termale del motuleso e riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 26, comma 6-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
- 13. euro 10.000.000 per il finanziamento di interventi di potenziamento delle attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e rafforzamento dei servizi



erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 50 del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);

- 14. euro 1.400.000.000 per il finanziamento dei maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia (art. 5, comma 3, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175);
- c) euro 59.993.000 sono finalizzati e già ripartiti alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento degli interventi urgenti, adottati per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 secondo la seguente ripartizione:
- 1. euro 24.993.000 per le finalità di cui all'art. 27 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e ripartiti con la Tabella B allegata alla norma (esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti *ex* COVID);
- 2. euro 10.000.000 per le finalità di cui all'art. 1-quater, comma 2, del citato decreto-legge n. 228 del 2021 e ripartiti con le Tabelle A e B allegate alla norma (disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica);
- 3. euro 25.000.000 per le finalità di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021 e ripartiti con la Tabella C allegata alla norma, come integrata dall'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (bonus psicologo);
- *d*) euro 974.311.000 sono destinati al finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri enti:
- 1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.) sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge 24 dicembre 2003, n. 350 e legge 23 dicembre 2006, n. 266);
- 2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 8 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- 3. euro 20.394.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del periodo 2016-2018 e riferiti al periodo arretrato 2019-2021 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 9 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;
- 4. euro 8.214.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2019-2021, (annualità 2022), del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella

colonna 10 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

- 5. euro 265.993.000 per il funzionamento degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 11 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270);
- 6. euro 6.000.000 per il rimborso dell'anticipazione di liquidità alla Croce rossa italiana (CRI), ai sensi dell'art. 49-quater comma 2-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- 7. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- 8. euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (legge 29 ottobre 1987, n. 456);
- 9. euro 656.210.000 destinati alle università per la remunerazione dei medici in formazione specialistica, (decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, art. 1, comma 421, della citata legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 260, della citata legge n. 234 del 2021);
- e) euro 503.920.000 sono accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2022 da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul cui schema è stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 279/CSR).
- 2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, è indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 8 febbraio 2023

Il Vice presidente: Giorgetti

Il segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 243



ALLEGATO

TABELLA A

FSN 2022- RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

						(unità di euro)
		COMPENSAZIONIE	RECUPERI PER MOBILI	COMPENSAZIONI E RECUPERI PER MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	
REGIONI E PROVINCE AUTONOME	TOTALE INDISTINTO DI COMPETENZA ANTE MOBILITA'	COMPENSAZIONI PER MOBILITÀ SANITARIA (Interregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	Compensazioni per effetto di accordi in sede di Conferenza delle Regioni e delle P.A. (Accordi dei Presidenti del 27/7/22 e del 3/6/21)	TOTALE POST MOBILITA' INTERREGIONALE E POST ACCORDI CONFERENZA REGIONI	MOBILITA' INTERNAZIONALE	TOTALE INDISTINTO POST MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE
PIEMONTE	8.795.343.357,55	-22.867.097,68	20.584.431,90	8.793.060.691,77	-6.183.086,19	8.786.877.605,58
VALLE D'AOSTA	254.754.219,94	-10.197.967,08	-458.262,47	244.097.990,39	1.205.698,91	245.303.689,30
LOMBARDIA	20.101.465.005,32	402.823.548,06	-151	20.352.370.391,05	-19.073.810,58	20.333.296.580,47
P.A. BOLZANO	1.060.686.112,31	-886.882,60	•	1.058.652.245,46	9.249.916,33	1.067.902.161,79
P.A.TRENTO	1.088.996.307,11	-4.833.415,91		1.085.209.513,98	4.884.986,76	1.090.094.500,73
VENETO	9.880.160.622,76	151.748.129,88	14.168.717,59	10.046.077.470,23	5.890.592,12	10.051.968.062,35
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.482.666.467,97	3.797.413,61	-2.201.172,44	2.484.262.709,14	2.628.823,97	2.486.891.533,11
LIGURIA	3.184.223.027,50	-60.334.510,98	8.840.219,82	3.132.728.736,34	-751.168,40	3.131.977.567,94
EMILIA ROMAGNA	9.053.491.293,55	318.989.215,82	-18.892.705,29	9.353.587.804,08	7.351.955,64	9.360.939.759,72
TOSCANA	7.592.495.400,79	55.746.099,42	-46.940.933,32	7.601.300.566,89	3.356.334,02	7.604.656.900,90
UMBRIA	1.783.921.415,44	-17.810.997,67	-2.331.102,02	1.763.779.315,75	1.393.427,31	1.765.172.743,06
MARCHE	3.061.539.962,46	-35.901.111,88	10.509.844,71	3.036.148.695,29	-1.152.956,75	3.034.995.738,54
LAZIO	11.514.885.245,91	-245.380.240,28	4	11.312.642.918,70	-5.362.611,45	11.307.280.307,25
ABRUZZO	2.605.787.537,10	-90.229.075,17		2.521.046.482,02	-943.251,44	2.
MOLISE	603.094.134,98	31.336.969,46	2.930.682,04	637.361.786,47	-320.007,95	
CAMPANIA	11.046.645.613,11	-266.538.689,75	43.636.284,69	10.823.743.208,05	-7.050.230,53	10.816.692.977,52
PUGLIA	7.895.417.298,18	-159.920.881,43	35.046.771,54	7.770.543.188,30	-683.084,70	7.769.860.103,60
BASILICATA	1.106.267.943,91	-64.875.621,84	2.415.862,58	1.043.808.184,65	-590.506,26	1.043.217.678,40
CALABRIA	3.726.070.854,21	-12.361.673,89		3.713.709.180,32	-1.591.817,39	3.712.117.362,93
SICILIA	9.631.722.360,47	-205.549.565,87	32.219.365,17	9.458.392.159,77	-6.397.977,02	9.451.994.182,75
SARDEGNA	3.254.527.563,68	-68.784.078,98	11.167.975,78	3.196.911.460,48	-578.108,80	3.196.333.351,67
OSP. BAMBINO GESU'		251.072.123,84	0.659.965,00	257.732.088,84	2.273.715,30	260.005.804,14
A.C.I.S.M.O.M. (*)		50.958.310,91	-13.963.355,00	36.994.955,91	00'0	36.994.955,91
TOTALE (**)	119.724.161.744	0	0	119.724.161.744	-12.443.167	119.711.718.577

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (**) Totali arrotondati all'unità di euro.



TABELLA B

(unità di euro

FSN 2022 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

21.344.356,30	580.811,00	1.510.228,00	276.740,85	713.000,00	272.661,39			1.545.315,22	5.059.895,76	315.000,00	SARDEGNA
22.236.637,38				721.000,00	806.290,97	229.894,50	3.076.912,05	4.516.409,64		434.000,00	
					311.678,99	174.627,19	2.213.148,96	1.751.392,00		190.000,00	CALABRIA
					92.400,17	51.769,88	475.627,03	523.462,10	1.214.763,41	53.000,00	BASILICATA
19.995.484,29				529.000,00	660.545,58	370.089,81	4.421.587,58	3.718.352,98	12.156.684,21	551.000,00	
22.245.387,64	756.705,00	,		428.000,00	921.225,94	516.143,54			20.570.697,43	507.000,00	CAMPANIA
					50.514,31	28.302,11	314.495,90			45.000,00	
20.102.764,29	682.029,00	1.703.236,00		875.000,00	218.115,04	122.205,28	1.732.323,09	1		212.000,00	ABRUZZO
27.174.739,49	,			1.103.000,00	962.428,96				16.428.90	782.000,00	
					256.473,86			1	2.658.00	106.000,00	
19.498.701,52				787.000,00	148.956,92		993.400,44		3.757.70	111.000,00	UMBRIA
					634.236,34	355.349,30	4.572.439,14	3.537.028,29	8.906.303,13	391.000,00	TOSCANA
					753.946,73	422.420,52	5.377.463,79	4.214.164,00	10.646.20	510.000,00	EMILIA ROMAGNA
					266.598,89	149.369,76	1.812.152,54	1.475.823,62		307.000,00	
					207.651,69						FRIULI VENEZIA GIULIA
33.016.039,73				1.350.000,00	823.142,03	461.189,19	7.867.816,26	4.611.760,81	7.449.809,98	363.000,00	
					90.691,71			505.568,31		48.000,00	P.A.TRENTO
					87.793,17			488.387,76	468.188,63	38.000,00	P.A. BOLZANO
53.851.821,28				2.491.000,00	1.678.434,31	940.391,49	14.961.800,11	9.399.712,14	25.038.766,16	820.000,00	OMBARDIA
					21.107,18			117.740,02		44.000,00	/ALLE D'AOSTA
26.527.067,78	843.586,00			1.003.000,00	735.105,84	411.864,35	4.917.968,95	4.091.168,51		853.000,00	PIEMONTE
(11)	(10)	(6)	(8)	(2)	(9)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
	Finanziamento degli oneri contrattuali annualità 2022	Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2016- 2018 e arretrati 2019-2021	Finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economicoi 2006-2007	degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003, 2004-2005	2 <u>-</u>	O PER RIABILITAZIONE TERMALE (***)	STUDIO MMG (Medici di medicina generale) (**)	SUPE OPG Psi		MEDICINA PENITENZIARIA (D.Lgs 230/99) (*)	AUTONOME
		rsonale degli IZS	Contratto del pe								
	PERIMENTALI	PROFILATTICI S	ISTITUTI ZOC			=	INCE AUTONOM	REGIONI E PROV			
	E S α IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Finanziamento degli oneri Sontrattuali Sontrattuali Sannualità 2022 (10) 843.586.00 (1.463.900.00 (1.463.900.00 (682.029.00 (682.00 (6	Finanziamento degli oneri Socontrattuali Societa Socontrattuali Socontrattuali Socontrattuali Socontrattuali Socontrattuali Socontrattuali Socontrattuali Socontrattuali Societa Soci	Contratto del personale degli 128 Finanziamento degli oneri piennio 2016- contrattuali del contrattuali degli oneri 2018 del contrattuali degli oneri 2019-2021 degli oneri 2019-202	Contratto del personale degli IZS Finanziamento degli oneri degli oneri degli oneri contrattuali del con	Sicurezza Sicu	SICUREZZA SICUREZZA Lanaziamento Contratto del personale degli IZS Finanziamento Contrattuali del contrattuali de	SICUREZZA SICUREZZA Lanaziamento Contratto del personale degli IZS Finanziamento Contrattuali del contrattuali de	SILUMAZIAMENTO FINANZIAMENTO FINANZIAMEN	PERGIONIE PROVINCE AUTONOME PRENCHAMIZAMENT PRENCHAMIZAMENT	FINANZAMENTO PER BONSE DI CONTRATO DE L'. 2 de 10 de 1

Finanziamento trasferito alle autonomie speciali, ad esclusione del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano
La Regione Siciliana integra il finanziamento per le borse di studio per i medici di medicina generale con la propria quota di compartecipazione pari ad euro 2.969.290
La Regione Siciliana integra il finanziamento per la riabilitazione termale con la propria quota di compartecipazione pari ad euro 221.853
Total arrobondati all'unità di euro.

TABELLA C


FSN 2022 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

							(importi in euro)
REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000 (**)	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA (Ante mobilità)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971,00		1.595.532.512,31	812.906.000,00	6.219.808.874,24		8.795.343.357,55
VALLE D'AOSTA	4.341.336,00	161.044.828,01	63.920.871,93	23.909.000,00		1.538.184,00	254.754.219,94
LOMBARDIA	344.688.926,00		5.137.595.538,50	2.073.497.000,00	12.545.683.540,82		20.101.465.005,32
P.A. BOLZANO	17.089.038,00	529.332.964,31	389.001.004,00	118.913.000,00		6.350.106,00	1.060.686.112,31
P.A.TRENTO	17.328.157,00	686.560.861,80	275.830.349,31	102.670.000,00		6.606.939,00	1.088.996.307,11
VENETO	187.978.900,00		2.094.441.068,72	903.860.000,00	6.693.880.654,04		9.880.160.622,76
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584,00	1.661.699.060,84	524.394.428,13	233.989.000,00		15.099.395,00	2.482.666.467,97
LIGURIA	62.729.872,00		494.203.004,94	290.914.000,00	2.336.376.150,56		3.184.223.027,50
EMILIA ROMAGNA	171.955.829,00		2.025.110.734,92	885.857.000,00	5.970.567.729,63		9.053.491.293,55
TOSCANA	138.369.096,00		1.458.731.776,40	664.277.000,00	5.331.117.528,39		7.592.495.400,79
UMBRIA	34.031.402,00		232.418.970,05	140.637.000,00	1.376.834.043,39		1.783.921.415,44
MARCHE	57.467.177,00		495.466.763,07	247.447.000,00	2.261.159.022,39		3.061.539.962,46
LAZIO	162.193.247,00		3.054.985.972,51	1.002.910.000,00	7.294.796.026,40		11.514.885.245,91
ABRUZZO	41.537.068,00		321.118.994,01	179.377.000,00	2.063.754.475,10		2.605.787.537,10
MOLISE	12.952.736,00		5.814.585,79	36.755.000,00	547.571.813,19		603.094.134,98
CAMPANIA	163.215.831,00		1.012.033.309,84	589.116.000,00	9.282.280.472,27		11.046.645.613,11
PUGLIA	113.350.898,00		699.926.166,42	453.124.000,00	6.629.016.233,76		7.895.417.298,18
BASILICATA	16.926.354,00		9.503.071,65	67.205.000,00	1.012.633.518,27		1.106.267.943,91
CALABRIA	47.418.994,00		-2.513.450,46	187.724.000,00	3.493.441.310,68		3.726.070.854,21
SICILIA	128.084.893,00	4.701.331.311,59	1.357.263.323,12	501.748.000,00		2.943.294.832,76	9.631.722.360,47
SARDEGNA	45.917.138,00	2.387.335.695,85	592.446.004,83	208.940.000,00		19.888.725,00	3.254.527.563,68
TOTALE(*)	1.982.157.447	10.127.304.722	21.837.225.000	9.725.775.000	73.058.921.393	2.992.778.182	119.724.161.744

(*) Totali arrotondati all'unità di euro.
(**) Sono a carico della compartecipazione all'IVA inoltre i seguenti finanziamenti per le quote riferite alle regioni a statuto ordinario: contributo agli oneri per energia (200 mln di euro), potenziamento assistenza territoriale (90,9 mln di euro) e parte delle quote premiali (188,97 mln di euro sul totale di 503,92 mln di euro).

23A01710



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 249 del 6 dicembre 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto (come estratto liquido essiccato) di Pelargonium sidoides DC, radix (Pelargonio radice) (1:8 - 10) (EPs 7630). Solvente di estrazione etanolo, «Kaloba».

Estratto determina A.A.M./A.I.C. n. 67 del 10 marzo 2023

È rettificata, nei termini che seguono, la determina A.A.M./A.I.C. n. 249 del 6 dicembre 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale KALOBA, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2022, per errore materiale contenuto nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) punto 6.3 periodo di validità:

laddove è riportato: due anni;

leggasi: tre anni.

Titolare A.I.C.: Dr. Willmar Schwabe GmbH & CO.KG con sede legale e domicilio in Willmar Schwabe Str. 4 - 76227 Karlsruhe - Germania.

Confezione: «Granulato in bustina» 21 bustine in PET/AL/PE da 800 mg - A.I.C. n. 038135087 (in base 10) 14CT9H (in base 32).

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

23A01739

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lacosamide, «Lacosamide Hameln».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 68 del 13 marzo 2023

Procedura europea n. FI/H/1138/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LACO-SAMIDE HAMELN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hameln Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Hameln, Inselstrasse 1, 31787, Germania (DE).

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 050451018 (in base 10) 1J3NLB (in base 32);

 $\,$ %10 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 050451020 (in base 10) 1J3NLD (in base 32).

Principio Attivo: Lacosamide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Anfarm Hellas S.A. - 61st km Nat. Rd. Athens-Lamia, Schimatari Viotias 32009, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 050451018 (in base 10) 1J3NLB (in base 32) - classificazione ai fini della rimborsabilità: C;

«10 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 050451020 (in base 10) 1J3NLD (in base 32) - classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

 $\,$ %10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 050451018 (in base 10) 1J3NLB (in base 32) - classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

«10 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 050451020 (in base 10) 1J3NLD (in base 32) - classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



— 48 -

 $Rapporti\ periodici\ di\ aggiornamento\ sulla\ sicurezza\ -\ PSUR$

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 5 gennaio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01752

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che a partire dal 21 marzo 2023 e fino all'8 maggio 2023 - è disponibile una nuova offerta *supersmart «Premium* 300 giorni» della durata di trecento giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 3,00% - destinata ai titolari del Libretto *smart* - che consente di accantonare sul Libretto *smart*, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto *smart* e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto *smart*, rilevati alla data del 16 marzo 2023.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere la suddetta offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto *smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso base», ad oggi pari allo 0,001%).

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www. poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it - è a disposizione il foglio informativo del Libretto *smart* contenente le informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet: www.poste.it e www.cdp.it

23A01793

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di exequatur

In data 9 marzo 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Carlos Ivan Castro Sabbagh, Console generale della Repubblica di Colombia in Roma.

23A01758

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Conclusione dell'Accordo integrativo tra il Ministro on. Carlo Nordio e il Procuratore Europeo, sig.ra Laura Kövesi, sulla distribuzione territoriale dei Procuratori europei delegati.

Si avvisa, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2021, che, a seguito dello scambio di lettere tra il Ministro della giustizia, on. Carlo Nordio, e il Procuratore europeo, sig.ra Laura Kövesi, è stato concluso l'accordo integrativo sulla distribuzione territoriale dei Procuratori europei delegati, che prevede la soppressione della sede della Procura europea di Catanzaro e la riallocazione dei due posti di Procuratore europeo delegato ad essa assegnati alla sede di Roma.

Le lettere sopradette sono pubblicate sul sito del Ministero della giustizia.

23A01815

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 4/2023, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 26 gennaio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002394/MED-L-177 del 7 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 26 gennaio 2023, recante: Rivalutazione dell'importo minimo del trattamento pensionistico per inabilità assoluta e permanente del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, per l'anno 2023: determinazioni.

23A01753

Approvazione della delibera n. 3/2023, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 26 gennaio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002393/MED-L-176 del 7 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 26 gennaio 2023, concernente la perequazione dei trattamenti pensionistici, per l'anno 2023, a carico delle gestioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

23A01754



Approvazione della delibera n. 8/2023, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 26 gennaio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002183/MED-L-181 del 2 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 26 gennaio 2023, recante: Rivalutazione importi norme in materia di prestazioni assistenziali aggiuntive della gestione Quota B del Fondo di previdenza generale, per l'anno 2023: determinazioni.

23A01755

Approvazione della delibera n. 69/2022, adottata dal consiglio di amministrazione della Fondazione ENASARCO in data 2 agosto 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002178/RAP-L-78 del 2 marzo 2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 69/2022 del 2 agosto 2022, con la quale il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO approva la tabella contenente la serie storica 2009-2020 dei tassi di capitalizzazione adottati per la rivalutazione annua dei montanti contributivi individuali.

23A01756

Approvazione della delibera n. 27623/2022, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 27 maggio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001906/ING-L-216 del 23 febbraio 2023 è approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 27623/2022 adottata dal consiglio di amministrazione della INAR-CASSA in data 27 maggio 2022, concernente l'aggiornamento dei requisiti tab. I regolamento generale previdenza (art. 20.1), dei coefficienti di trasformazione tab. H57 (articoli 26.1 e 33.1 regolamento generale previdenza) e tab. F57 (articoli 6.6 e 6.7 regolamento riscatti e ricongiunzioni) e percentuale di riduzione PVU anticipata (articoli 20.3 e 34.3 regolamento generale previdenza). Anno 2023.

23A01757

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Perfezionamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Scardavilla», sita nel Comune di Meldola.

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale del 6 marzo 2023, n. 305 ha approvato il perfezionamento ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della legge regionale n. 24 del 2017 della «dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata Scardavilla, in Comune di Meldola», ai sensi dell'art. 136, lettera *c*) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'atto completo con i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: https://territorio. regione.emilia-romagna.it/paesaggio/commissione-regionale-per-ilpaesaggio-1 - e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 78 del 21 marzo 2023.

23A01759

Perfezionamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Castelnuovo», sita nel Comune di Meldola.

La Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale del 6 marzo 2023 n. 306 ha approvato il perfezionamento ai sensi dell'art. 140, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71 della legge regionale n. 24 del 2017 della «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata Castelnuovo, in Comune di Meldola», ai sensi dell'art. 136, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'atto completo con i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo:


https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/commissione-regionale-per-il-paesaggio-1 e pubblicati nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna telematico n. 78 del 21 marzo 2023.

23A01760

Margherita Cardona Albini, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2023-GU1-068) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Vendita Gazzetta Ufficiale Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.







€ 1,00